

## DIC. SEDUTA

# MERCOLEDÌ 14 MARZO 1951

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

### INDICE

<p><b>Autorizzazione a procedere</b> (Presentazione di relazione) . . . . . <i>Pag.</i> 23454</p> <p><b>Commissione parlamentare consultiva</b> (Nomina) 23454</p> <p><b>Commissione speciale</b> (Variazione nella composizione) . . . . . 23454</p> <p><b>Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri</b> . . . . . 23454</p> <p><b>Disegni di legge:</b></p> <p style="padding-left: 20px;">(Deferimento a Commissioni permanenti) . . . 23453</p> <p style="padding-left: 20px;">(Presentazione) . . . . . 23461</p> <p style="padding-left: 20px;">(Trasmissione) . . . . . 23454</p> <p><b>Disegno di legge di iniziativa parlamentare</b> (Presentazione) . . . . . 23486</p> <p><b>Disegno di legge: « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato » (1345-Urgenza)</b> (Seguito della discussione):</p> <p style="padding-left: 20px;">ROMANO ANTONIO . . . 23455, 23457, 23466, 23474</p> <p style="padding-left: 20px;">BO, <i>relatore</i> . . . 23456, 23458, 23467, 23470, 23477, 23481</p> <p style="padding-left: 20px;">BERLINGUER . . . . . 23456, 23459, 23467, 23478</p> <p style="padding-left: 20px;">ZOTTA . . . . . 23457</p> <p style="padding-left: 20px;">BOSCO . . . . . 23458</p> <p style="padding-left: 20px;">BOERI . . . . . 23458</p> <p style="padding-left: 20px;">CIAMPITTI . . . . . 22459</p> <p style="padding-left: 20px;">RAJA . . . . . 23459</p> <p style="padding-left: 20px;">PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . 23459, 23467, 23469, 23471, 23473, 23478, 23481</p> <p style="padding-left: 20px;">MUSOLINO . . . . . 23460, 23463, 23469, 23474</p> <p style="padding-left: 20px;">MERLIN Umberto . . . . . 23461</p> <p style="padding-left: 20px;">SANMARTINO . . . . . 23463</p> <p style="padding-left: 20px;">DE BOSIO . . . . . 23463, 23468</p> <p style="padding-left: 20px;">PALERMO . . . . . 23464, 23478</p> <p style="padding-left: 20px;">GASPAROTTO . . . . . 23465</p>	<p style="padding-left: 20px;">GHIDINI . . . . . <i>Pag.</i> 23465</p> <p style="padding-left: 20px;">PICCHIOTTI . . . . . 23465</p> <p style="padding-left: 20px;">ZOLI . . . . . 23466, 23468, 23475, 23477, 23479</p> <p style="padding-left: 20px;">RIZZO Giambattista . . . . . 23468</p> <p style="padding-left: 20px;">DE LUCA . . . . . 23468</p> <p style="padding-left: 20px;">NACUCCHI . . . . . 23468, 23469</p> <p style="padding-left: 20px;">CONTI . . . . . 23470, 23475</p> <p style="padding-left: 20px;">RICCI Federico . . . . . 23473, 23474</p> <p style="padding-left: 20px;">RUINI . . . . . 23474, 23478</p> <p style="padding-left: 20px;">COSATINI . . . . . 23476, 23477</p> <p style="padding-left: 20px;">MANCINI . . . . . 23481</p> <p style="padding-left: 20px;">BISORI . . . . . 23482</p> <p><b>Interrogazioni</b> (Annunzio) . . . . . 23486</p> <p><b>Relazioni</b> (Presentazione) . . . . . 23454</p>
---	---

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Donati ed altri: « Applicazione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dei miglioramenti economici previsti e

1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

disposti dalla legge 11 aprile 1950, n. 130 » (1575);

della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Tafuri: « Modificazioni agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, numero 1272 » (1577) e il disegno di legge, di iniziativa dei senatori Palumbo Giuseppina e Bitossi: « Pensione ai vedovi delle impiegate dello Stato e degli Enti locali » (1578).

#### **Trasmissione di disegno di legge.**

PRESIDENTE. Informo che il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso il disegno di legge: « Misura del contributo da corrispondersi per l'anno 1951 dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie » (1588).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

#### **Presentazione di relazioni**

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Locatelli e Fantoni hanno presentato, nome della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), le relazioni rispettivamente sui disegni di legge: « Ricostituzione in Comune autonomo della frazione di Cecima del comune di Ponte Nizza, in provincia di Pavia » (1123), d'iniziativa del deputato Sampietro Umberto, e: « Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza » (1467).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e i relativi disegni di legge verranno posti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

#### **Presentazione di relazione su domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Zelioli ha presentato, a nome della 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Colombi (Doc. CXXVIII).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e la relativa domanda verrà posta all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di venerdì prossimo.

#### **Variatione nella composizione di Commissione speciale.**

PRESIDENTE. Informo che, su designazione del Gruppo parlamentare misto, il senatore Lucifero entra a far parte della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente in sostituzione del senatore Rocco, che ha chiesto di essere dispensato dall'incarico.

#### **Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.**

PRESIDENTE. Informo che la Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera dell'11 corrente, ha comunicato che il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ha incaricato l'onorevole avvocato Attilio Piccioni, Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia, di esercitare le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro *ad interim* per l'Africa italiana, nell'assenza dell'onorevole dottore Alcide De Gasperi.

#### **Nomina di Commissione parlamentare consultiva.**

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro dell'interno, in conformità dell'ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 27 febbraio scorso, durante la discussione del disegno di legge sulle elezioni dei Consigli provinciali, ha chiesto che siano designati i quindici senatori che, insieme con quindici deputati, dovranno far parte della Commissione parlamentare consultiva per la formazione delle circoscrizioni territoriali o collegi per le elezioni dei Consigli provinciali. Il Presidente ha designato i senatori Alberti Giuseppe, Anfossi, Bergmann, Bisori, Di Rocco, Fantoni, Franza, Gramagna, Lepore, Minoja, Montagnani, Pastore, Rizzo Domenico, Sinforiani e Toselli.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**« Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato » (1345-Urgenza).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato ».

Ricordo che, nell'ultima seduta in cui è stato esaminato questo disegno di legge, la discussione si è fermata al penultimo comma dell'articolo 7, che è stato approvato nel seguente testo:

« La promozione a magistrato di Tribunale non può essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture ».

Passiamo ora all'ultimo comma, che rileggo: « Questa disposizione non si applica a coloro che hanno superato l'esame di uditore prima della entrata in vigore della presente legge ».

A questo comma sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Sopprimere il quarto comma »

SCHIAVONE.

« Sostituire la dizione del quarto comma con la seguente:

” Questa disposizione si applica a coloro che saranno nominati uditori dopo l'entrata in vigore della presente legge ” ».

BERLINGUER.

« Sostituire la dizione del quarto comma con la seguente:

” Questa disposizione si applica a coloro che saranno nominati uditori dopo l'entrata in vigore della presente legge ” ».

CIAMPITTI.

« Sostituire la dizione del quarto comma con la seguente:

” Questa disposizione non si applica a coloro che hanno conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario prima della entrata in vigore della presente legge ” ».

MACRELLI, RAJA, ARMATO, GASPAROTTO, ANFOSSI, BELTRAND.

« Sostituire la dizione del quarto comma con la seguente:

” Questa disposizione non si applica a coloro che hanno conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario prima dell'entrata in vigore della presente legge ” ».

ZOTTA, DONATI, GERINI, TOSATTI, BRACCESI, ANGELINI.

L'emendamento Berlinguer è identico a quello Ciampitti.

Anche la proposta di modificazione dei senatori Macrelli ed altri è identica a quella dei senatori Zotta ed altri.

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Presidente, ho chiesto la parola poichè desidero un chiarimento. Il penultimo comma dell'articolo 7 dice: « La promozione a magistrato di Tribunale non può essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture ». Al suddetto comma segue quello che dobbiamo discutere oggi che stabilisce: « Questa disposizione non si applica a coloro che hanno superato l'esame di uditore prima dell'entrata in vigore della presente legge ». Il penultimo comma parla di promozione a magistrato di Tribunale; ora, tenendo presente la dizione generica di « giudice di Tribunale » e mettendo in rapporto questa dizione con quella approvata dal Senato accogliendo l'emendamento del senatore Italia ci sarebbe una discordanza perchè nell'ultima parte dell'articolo (originariamente articolo 3) si è detto che le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate se non dopo un anno di tirocinio in Tribunale. Dunque, considerando la dizione delle tabelle che è comprensiva dei giudici di Tribunale, qual'è il primo scalino? Giudice aggiunto, al quale si arriva

1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

dopo essere stato uditore. Ora siccome col capoverso dell'articolo 2 non si può essere giudice aggiunto se non dopo un tirocinio fatto al Tribunale, questo magistrato non potrà mai essere promosso. Ecco perchè penso che bisogna dire: « la promozione a giudice di Tribunale non può essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture ». Altrimenti i due anni di Pretura li potrebbero fare solo dopo essere nominati giudice di Tribunale.

BO, *relatore*. Le osservazioni del senatore Romano non mi riescono chiare.

ROMANO ANTONIO. Se l'uditore, entrando in carriera, può essere destinato ad esercitare le funzioni solo dopo un anno di tirocinio e queste funzioni può esercitarle solamente presso i Tribunali, e non presso le Preture, ne deriva di conseguenza che sino a quando questo uditore, che ha avuto le funzioni giudiziarie non avrà la nomina a giudice aggiunto, potrà rimanere solo nei Tribunali e non potrà rimanere nelle Preture. Esiste dunque una incongruenza tra il secondo comma dell'articolo 3, divenuto articolo 2, e l'articolo 7, dove si dice che le promozioni a magistrato di Tribunale non possono essere conseguite se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture. Questa ultima parte dell'articolo dovrà essere quindi coordinata con la dizione usata nelle tabelle, dove, nella qualifica di magistrati di Tribunale, sono compresi i giudici di Tribunale e gli aggiunti giudiziari.

ZOLI. Allora bisogna correggere, sostituendo alle parole « magistrato di tribunale » la parola « giudice ».

ROMANO ANTONIO. È esatto. Il comma dovrebbe essere formulato nel modo seguente: « La promozione a giudice di Tribunale non può essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture », in quanto, finchè non si è nominati giudici aggiunti, non si possono avere le funzioni in Pretura; solo dopo aver avuto la nomina a giudice aggiunto, in quello spazio di tempo che, secondo l'ordinamento giudiziario vigente, è di tre anni, si potrà aspirare alla promozione da giudice aggiunto a giudice, poichè nel frattempo sarà stato possibile esercitare le funzioni in Pretura. La attuale dizione « magistrati di Tribunale », per i motivi esposti, è impropria perchè il termine « magistrato di Tribunale » è

generico. Diciamo pertanto « giudice » in modo da chiarire meglio.

BO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO, *relatore*. La Commissione è d'accordo. Bisognerà allora rimettere in votazione il penultimo comma dell'articolo 7, correggendo la dizione già approvata dal Senato « La promozione a magistrato di Tribunale ecc. » nella dizione « la promozione a giudice ecc. ».

PRESIDENTE. Non è possibile votare due volte sullo stesso punto. La Commissione potrà però procedere alla predetta modificazione in sede di coordinamento.

PERSICO. Sta bene.

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame dell'ultimo comma. Non essendo presente l'onorevole proponente, l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Schiavone si intende ritirato.

Ha facoltà di parlare il senatore Berlinguer per illustrare il suo emendamento

BERLINGUER. Io avevo pensato di prendere la parola sull'emendamento Schiavone, qualora il collega lo avesse mantenuto, per oppormi ad esso, poichè tale emendamento parte da un presupposto assolutamente antitetico a quello cui si ispirano l'emendamento mio e quello identico del senatore Ciampitti. È certo significativo che, senza ombra di intesa, il collega Ciampitti ed io abbiamo assunto l'iniziativa di queste nostre proposte, entrambi convinti di rispondere ad una esigenza di giustizia.

Il collega Romano ha creduto di far presente un'incongruenza che non sarebbe soltanto di formulazione rispetto al terzo comma dell'articolo 7 già approvato nell'ultima seduta. Non si tratterebbe soltanto di formulazione perchè l'approvazione di quel terzo comma in relazione all'ultimo comma dell'articolo 3 porterebbe a questa conseguenza: un magistrato dovrebbe sempre compiere un anno di tirocinio, e poi fare altri due anni presso una Pretura, sicchè se il primo anno lo ha compiuto presso un Tribunale, dovrebbe fare ben tre anni di tirocinio per entrare in funzione. Ma il nostro emendamento tiene presente soprattutto un'altra situazione ben più grave; mira ad evitare un'autentica ingiustizia ed a tutelare anche lo equilibrio dell'ordinamento interno della Magistratura. Tale emendamento si riferisce, in-

1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

fatti, particolarmente alla condizione di quei 200-300 magistrati che noi, approvando la legge Rescigno che è oramai entrata in vigore, abbiamo equiparato a tutti gli effetti agli altri; quel gruppo di incaricati di funzioni giudiziarie con la legge Togliatti (dico Togliatti perchè era una legge emanata col suo nome dal Governo di allora che aveva i poteri legislativi, ma decisa da tutto il Governo composto di tutti i partiti della liberazione nazionale), quei magistrati, dico, i quali hanno già fatto circa 5 anni di tirocinio e sono stati ammessi a partecipare in parità di condizione con i loro giovanissimi colleghi al concorso per uditore giudiziario.

Oggi si pretende che essi debbano fare un nuovo tirocinio di due anni presso le Preture. E vi è un'altra singolarità: si vuole che questi magistrati, che hanno già esercitato per cinque anni con ottimo rendimento (poichè è noto che essi sono stati sottoposti anche ad un particolare vaglio ed in base ad esso sono rimasti in servizio soltanto coloro che hanno dato buona prova), si sottopongono ad altri due anni di tirocinio in Pretura proprio per poter essere riammessi nei Tribunali. Tutto ciò mi pare assurdo ed iniquo.

Desidero insistere per timore di mutamenti di avviso. E dico che sorgerebbe, dalla proposta avversaria, uno sconquasso nell'equilibrio della amministrazione interna della giustizia, con la necessità di trasferire tanti magistrati nelle Preture, operare lo scambio tra quelli che oggi esercitano le loro funzioni in Pretura e quelli che le esercitano in Tribunale. Ho fiducia che la Commissione, che ha già dichiarato di essere d'accordo con me, confermi di accettare l'emendamento, lo accetti anche il Governo ed esso sia così approvato dall'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Zotta per svolgere il suo emendamento.

**ZOTTA.** Il mio emendamento si presenta con carattere di subordinazione, perchè sono d'avviso che debba essere mantenuta l'innovazione già proposta dalla Commissione, la quale su questo punto chiede che non si applichi la disposizione del biennio a coloro che hanno superato l'esame di uditore prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nel caso che la modifica della Commissione non

sia approvata, in via subordinata io presento il mio emendamento per limitare la inapplicabilità del biennio a quei magistrati i quali abbiano già superato l'esame di giudice aggiunto. Il significato di questa mia particolare limitazione sta nel fatto che coloro che hanno superato questo esame sono oggi praticamente nella impossibilità di effettuare il biennio di tirocinio, perchè essi, dopo l'esame a giudice aggiunto, avrebbero diritto alla promozione a giudice di Tribunale. Intanto per alcuni di questi magistrati l'inizio del biennio si è già verificato e può avvenire che nel frattempo si effettui la nomina a giudice di Tribunale nei rapporti di coloro che hanno il tempo di compiere il biennio di Pretura. Ma per quelli che codesto tempo non hanno, la nomina non può effettuarsi ed allora si capovolge l'ordine della graduatoria.

È dunque una circostanza particolare che metto in evidenza, senza entrare in discussione sulla bontà del principio contenuto nel disegno di legge governativo, su cui sono perfettamente d'accordo. È necessario il biennio per la preparazione del magistrato, ma, per l'opportunità di non sconvolgere in questo momento l'ordinamento dei servizi, questa disposizione non deve avere applicazione nei rapporti di coloro che sono entrati in carriera. Pertanto la disposizione deve avere valore solo dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Quindi approverei il concetto della Commissione, ma se a questo non si arrivasse vorrei che si tenesse presente la situazione antigiusdica, di ingiustizia che verrebbe a crearsi nei rapporti di quei magistrati che hanno superato l'esame di giudice aggiunto e che sono nella pratica impossibilità di effettuare il biennio di Pretura, perchè se lo effettuassero per intero si vedrebbero sopravanzare da altri che vengono dopo di essi in graduatoria. Ecco perchè inviterei la Commissione e l'onorevole Ministro ad esaminare questa circostanza di fatto, questa circostanza particolare, onde non si venga a dar vita ad un motivo di iniquità nei rapporti di questa particolare categoria di magistrati.

**ROMANO ANTONIO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROMANO ANTONIO.** Onorevoli colleghi, non è esatto quello che ha detto il senatore

1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

Zotta. Egli ha detto: quelli che hanno avuto la nomina a giudice aggiunto non hanno più tempo di andare in Pretura: questo non è vero. Se noi abbiamo autorizzato la Commissione a coordinare il penultimo comma, dicendo che la promozione a giudice di Tribunale non si può ottenere se non dopo due anni di Pretura, cosa ne consegue? Che fino a che non si è nominati giudice aggiunto non si può andare in Pretura; una volta nominato giudice aggiunto — ecco il caso di cui si interessava il senatore Zotta — si può andare in Pretura. Lo scopo dell'articolo è questo: una volta che l'uditore giudiziario si è formato, è giusto che vada a cimentarsi da solo in Pretura, anzi è indispensabile che compia questi due anni altrimenti distruggiamo lo spirito del penultimo comma.

RAJA. E gli fai fare il biennio?

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. E chi va a coprire i posti di Pretura se si stabilisce l'eccezione contenuta nel comma e negli emendamenti in discussione? Sancendo tale eccezione, infatti, un numero assai notevole di magistrati verrebbe escluso dal servizio di Pretura da un momento all'altro.

ROMANO ANTONIO. È naturale, in tal modo metteremmo in imbarazzo il Ministero. A mio avviso è necessario che essi facciano i due anni di Pretura per vedere cosa sanno fare da soli.

In conclusione, sono contrario alla norma dell'ultimo comma, nonché all'emendamento Zotta.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, sono spiacente di non poter condividere l'opinione del senatore Berlinguer e del senatore Ciampitti in merito alla disposizione da essi proposta. Il Governo intendeva che la disposizione circa l'obbligo di prestare servizio nelle Preture per almeno due anni avesse immediata attuazione.

Infatti la nuova disposizione attiene all'ordinamento della giustizia in quanto si vuole che ogni magistrato faccia questa pratica biennale nelle Preture. Si tratta dunque di una norma che attiene alla preparazione del magistrato, di una norma quindi che, secondo i principi generali, ha applicazione immediata.

La Commissione ha creduto di fare una breccia in questo principio ammettendo che tale permanenza nelle Preture non è richiesta da chi abbia già superato l'esame di uditore. È una eccezione che si è voluto fare alla regola dell'immediata applicazione, che mi sembra in conflitto con quanto già abbiamo votato nell'articolo 7 che cioè per la promozione a giudice è necessario un biennio di servizio nelle Preture. D'altra parte è già stato fatto presente che bisogna fare in modo che vi siano dei magistrati che coprano i posti di Pretura che devono regolarmente funzionare anche perché la Pretura è la Magistratura più vicina al popolo.

Pregherei quindi l'onorevole Ciampitti di ritirare l'emendamento da lui proposto.

BO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO, *relatore*. Ho chiesto la parola semplicemente per un chiarimento che forse poteva agevolare la discussione. Come ha osservato il senatore Bosco, la Commissione in via transitoria aveva formulato l'ultimo comma dell'articolo 7, per cui il requisito del biennio di servizio in Pretura non era stabilito per coloro che avevano superato l'esame di uditore prima dell'entrata in vigore della presente legge.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Perché?

BO, *relatore*. Ma adesso la Commissione, sentite le osservazioni del Ministro guardasigilli, il quale avverte che, con questa eccezione (sia pure transitoria) alla regola, praticamente resterà destituita di qualsiasi possibilità di applicazione la norma del biennio di servizio preventivo nelle Preture, dichiara, per lo meno a maggioranza e salvo il parere contrario della Assemblea, che essa non insiste sull'ultimo comma.

BOERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOERI. Mi preoccupo di un caso che può provocare inconvenienti: del caso di quei 150 che sono stati ammessi nella Magistratura attraverso la legge Rescigno. Data la situazione di costoro, in alcune grandi città potrebbero sorgere inconvenienti, se noi non stabiliamo esplicitamente che la disposizione non avrà per essi applicazione. Per esempio, a Milano noi abbiamo 9 di codesti elementi, ai quali è stata

1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

applicata la legge Rescigno, e che si trovano alla Procura o al Tribunale. A proposito di costoro mi è stato fatto presente che se all'entrata in vigore di questa legge, essi dovessero essere inviati nelle Preture, la situazione presenterebbe inconvenienti, i quali probabilmente si ripeterebbero anche in altre città. Ora, mi pare che sia, più che inutile, pericoloso che noi, nel momento in cui approviamo questa nuova legge, creiamo o rendiamo possibile il verificarsi di inconvenienti di questa natura, particolarmente sensibili soprattutto nelle grandi città, dove il disservizio è più forte e dove pertanto verrebbe a incidere gravemente sull'amministrazione della giustizia.

BO, *relatore*. Si tratta di nove elementi!

BOERI. Nove sono solo quelli che si trovano al Tribunale di Milano.

Vorrei quindi concludere, signor Presidente, auspicando che la decisione del Senato sia nel senso preciso che, senza parlare di chi abbia superato l'esame di uditore, la disposizione si applichi soltanto a quelli che verranno ammessi nella Magistratura successivamente alla approvazione della legge.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. L'aggiunta al testo governativo dell'articolo 7 di un quarto comma — quello attualmente in discussione — è stata decisa dalla maggioranza della Commissione. L'onorevole relatore dichiara ora, a nome di tale maggioranza, di non insistervi. Io non credo, però, che in questo caso, il senatore Bo interpreti effettivamente l'opinione della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, questa questione potrà sollevarla in sede di Commissione. Comunque, l'onorevole relatore ha creduto di interpretare, sotto la sua responsabilità, il pensiero della maggioranza della Commissione. (*Interruzione del senatore Palermo*). Del resto, onorevole Palermo, io non posso fare lo scrutinio dei voti della Commissione!

CIAMPITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPITTI. Se la Commissione rinuncia al suo capoverso, che rappresenta l'eccezione del progetto governativo, rinuncio al mio emendamento.

RAJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJA. Io rilevo con molta malinconia che l'onorevole Commissione non è nemmeno tenace nelle sue proposte. Sia o non sia il Ministro favorevole a quanto ha fatto la Commissione, non vi è dubbio che l'ultimo capoverso aggiunto all'articolo 7 è voluto dalla maggioranza di essa.

Noi pertanto dobbiamo esaminare il testo della Commissione così come viene proposto al Senato. Ed allora debbo aggiungere a quanto esplicitamente detto dai colleghi Berlinguer e Zotta che in conclusione ci sono posizioni che arrivo a chiamare consolidate. Vi sono infatti degli uditori giudiziari che già esercitano delle mansioni presso i Tribunali; ci sono dei giudici aggiunti già nominati che esercitano la loro funzione. Voi costringete questi magistrati, che hanno fatto un lodevole servizio e che hanno adempiuto completamente un sufficiente tirocinio in questa loro più alta funzione, ad andare a fare un biennio nelle Preture, che oggi risulta superfluo e superato. (*Interruzioni e commenti dal centro*). Con questo nuovo obbligo ritardate la promozione dei magistrati, i quali, superato il triennio, avrebbero diritto alla promozione.

Pertanto le osservazioni dell'onorevole Romano, a parte che mi sembrano infondate, non sono neanche tempestive perchè se la discussione deve avere un ordine logico l'emendamento soppressivo dell'onorevole Schiavone è già stato superato. Ci dovevamo occupare dell'emendamento Berlinguer e Ciampitti e poi occuparci, se occorreva, del nostro; infatti ho domandato poco fa alla Commissione se, approvato l'emendamento Berlinguer, era assorbito l'emendamento Macrelli-Raja ed altri.

Quindi dobbiamo insistere perchè sul testo della Commissione sia messo in votazione lo emendamento Berlinguer che assorbe il nostro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per esprimere il parere del Governo.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Debbo ricordare al Senato che i pretori, come tali, negli articoli già approvati di questo disegno di legge, non esistono più: sono magistrati di Tribunale i quali prestano servizio come giudici di Tribunale, come procuratori

c sostituiti procuratori e come pretori. Quindi non abbiamo più un ruolo di pretori. Nelle Preture il servizio di pretore lo debbono fare i magistrati di Tribunale: i quali non si identificano con i giudici di Tribunale, come giustamente diceva il senatore Romano. Questa è una prima questione.

Seconda questione: abbiamo approvato il terzo comma dell'articolo 7 il quale dice: « La promozione a giudice (non più a magistrato) di Tribunale non può essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle preture ». Quindi, bisogna fare un biennio di servizio nelle Preture prima di essere promossi. Chi è che deve fare questo biennio di servizio nelle preture? Tutti coloro che non sono ancora promossi giudice di Tribunale. Ora, se dopo aver approvato questo terzo comma dell'articolo 7 voi dite: ma cominciamo ad escludere quelli che hanno fatto l'esame di uditore, che hanno già esercitato le funzioni giudiziarie, gli aggiunti giudiziari, ecc. allora cosa rimane? L'applicazione di questo disposto di legge si verificherebbe soltanto per i concorsi futuri. Ma noi oggi dobbiamo provvedere al servizio delle Preture. Se si dovesse seguire il principio affermato dalla Commissione nel quarto comma dell'articolo 7, informo il Senato che la situazione delle Preture, già difficile perchè si incontrano molte difficoltà a coprire i posti, si aggraverebbe ancor più. Infatti gli attuali uditori che debbono assumere funzioni giudiziarie, gli uditori che sono in via di destinazione alle Preture, e i giudici aggiunti che sono già nelle Preture, un complesso di 754 persone, non avrebbero più l'obbligo di prestare questo servizio nelle Preture e chiederebbero senz'altro il trasferimento nei Tribunali. Questo accadrebbe se le proposte della Commissione o gli emendamenti dei senatori Berlinguer, Ciampitti e Zotta fossero approvati.

Un'ultima osservazione. Ho sentito ripetutamente dal senatore Berlinguer parlare di tirocinio nelle Preture. No, si tratta di servizio nelle Preture. Non bisogna fare una differenza di valori tra il magistrato nel Tribunale e il magistrato nella Pretura. La dignità, l'importanza delle funzioni sono identiche.

Stando in questo modo le cose mi pare giusta l'osservazione conclusiva a cui è dianzi pervenuto il senatore Romano, dicendo che

quando noi abbiamo approvato il terzo comma dell'articolo 7, il quale dice che la promozione a giudice di Tribunale non può essere conseguita se non dopo un biennio, non dobbiamo introdurre limitazioni a questa disposizione. Altrimenti si aggraverebbero le già notevoli difficoltà in cui si trovano oggi le Preture.

Debbo ancora una risposta circa le osservazioni dei senatori Boeri e Gonzales. Non si deve ritenere che automaticamente, meccanicamente, una volta approvata questa disposizione, si disponga senza discernimento di tutti i magistrati che prestano servizio nei Tribunali. Si agirà con quella gradualità, con quel senso di opportunità e di comprensione per altre necessità di servizio, specialmente in grandi centri come Milano e Genova, che è richiesta dalle condizioni della giustizia.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che da parte dei senatori Romano Antonio, Luciferò, Lanzara, Merlin Umberto, Baracco, Tartufoli, Bergamini e Coffari, è stato presentato un emendamento soppressivo del comma in discussione.

Lo pongo in votazione.

MUSOLINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Anzitutto, come membro della 2ª Commissione, debbo esprimere una protesta verso l'onorevole relatore, il quale, senza interpellare i membri della Commissione, ritira un comma che era stato approvato dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole Musolino, ho già detto che desidererei che questa questione fosse sollevata in altra sede. Si limiti pertanto alla dichiarazione di voto.

MUSOLINO. Ho espresso la mia protesta perchè il relatore si è dichiarato in senso contrario all'ultimo comma dell'articolo 7 votato in Commissione.

Comunque, a nome del Gruppo parlamentare comunista, dichiaro che noi siamo contrari alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 7. è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).



In seguito agli emendamenti apportativi, l'articolo 7 risulta così formulato:

**Art. 7.**

*(Ammissione in Magistratura e promozioni).*

Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.

Per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti dall'articolo 124 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni.

La promozione a magistrato di Tribunale non può essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture.

In sede di coordinamento, si provvederà poi a modificare l'ultimo comma secondo la proposta del senatore Romano Antonio.

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

**Presentazione di disegno di legge.**

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano » (1589).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'interno della presentazione del predetto disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge sulle funzioni e sul trattamento economico dei magistrati.

Do lettura dell'articolo 8:

**Art. 8.**

*(Abolizione del ruolo dei pretori).*

Il ruolo dei pretori è abolito. I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di Tribunale e prendono posto, secondo l'anzianità, in relazione all'anno della nomina a uditore di Pretura, dopo l'ultimo dei magistrati della carriera collegiale nominato uditore di Tribunale nel medesimo anno, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 258 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Su quest'articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Dichiaro che voterò a favore di questo articolo, ma desidero, nello stesso tempo, precisare alcuni punti che serviranno anche per la discussione successiva. Quando nel 1930 venne divisa la carriera dei magistrati e istituito il ruolo dei pretori — legge 17 aprile 1932, n. 821 — indubbiamente i giovani che preferirono questa carriera poterono entrare nella magistratura delle Preture con maggiori facilitazioni, anzi, si può dire che il ruolo separato della magistratura delle Preture venne istituito appunto per questi. Gli esami per uditore di Pretura avevano due sole prove scritte: diritto civile e commerciale e diritto penale; tutto il resto erano prove orali, ed è risaputo come indubbiamente queste prove siano molto più semplici e facili. Invece gli esami di concorso per posti di uditore di Tribunale erano molto più severi. Le prove scritte erano quattro: diritto romano, diritto civile e commerciale, diritto penale e diritto amministrativo; la prova orale era sulle quattro materie precedenti, più prove orali di procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico e diritto sindacale e corporativo. In corrispondenza a questa maggiore difficoltà iniziale della carriera, l'articolo 145 della legge sull'Ordinamento giudiziario per le promozioni per merito distinto a consigliere di appello riservava 4/10 dei posti ai pretori e 6/10 ai giudici. Si ag-

giunga che il periodo di uditorato in Tribunale era di 18 mesi, senza indennità alcuna, quello davanti alle Preture era di 6 mesi e per giunta retribuito. Alla più accurata preparazione che si richiedeva per l'esame di concorso per la Magistratura collegiale e ai più gravi disagi economici corrispondeva il vantaggio di poter partecipare al concorso in Corte d'appello prima con il servizio di 17 anni e oggi di 16. Da notare ancora che per l'articolo 142 dell'Ordinamento giudiziario del 1941 i pretori potevano (e molti lo hanno fatto), a loro domanda, fare passaggio nel ruolo della Magistratura collegiale, previo concorso. Se non fecero la domanda o se non riuscirono nel concorso, voi comprendete che la colpa non era dell'Ordinamento in vigore. Ora, con questo articolo 8, noi immettiamo tutti i pretori nel ruolo di giudice, e li immettiamo con la loro anzianità, dal che consegue che molti pretori scavalcheranno molti giudici. Comprendo che tutto ciò corrisponde ad una necessità, e non me ne dolgo e voto a favore, però si poteva trovare, e si può ancora trovare, un compenso alle legittime aspettative di tanti giudici. Questo compenso poteva essere quello compreso in una disposizione transitoria che la Commissione aveva opportunamente inserito all'articolo 18. Per questo articolo, il periodo di tempo per alcuni giudici e sostituti procuratori della Repubblica, per partecipare al concorso per consigliere di appello, veniva ridotto da 16 a 14 anni. Il Ministro, nella discussione generale, ha fatto osservare che la sede opportuna per questa norma non è la legge attuale e se il Senato sarà di questo parere non resterebbe che riparlarne nel progetto di legge sull'aumento dei ruoli organici dei magistrati, dei cancellieri e dei segretari giudiziari.

Ho voluto precisare tutto ciò perchè il mio voto favorevole non suoni rinuncia alla riserva che io faccio di insistere perchè venga approvato l'articolo 18 o in questa sede o in una sede più opportuna, secondo che il Senato crederà meglio. Questo rappresenterà un atto di vera giustizia. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Chi approva l'articolo 8 è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

### Art. 9.

(*Abolizione del ruolo dei primi pretori*).

Il ruolo dei primi pretori è abolito.

I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di Appello e prendono posto, secondo l'anzianità, dopo l'ultimo dei consiglieri di Corte d'appello nominato al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Essi hanno diritto agli aumenti quadriennali di stipendio e possono partecipare al concorso ed allo scrutinio per l'assunzione delle funzioni di magistrato di Cassazione secondo le norme attualmente vigenti per i primi pretori.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

” Il ruolo di primi pretori è abolito. I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di appello, a seconda della loro anzianità nel grado di primo pretore, dopo l'ultimo consiglio di Appello di eguale anzianità. Essi conservano i loro diritti per l'assunzione delle funzioni di magistrati di Cassazione ” ».

SANMARTINO, RUSSO, LEPORE,  
COSATTINI, TRAINA, VIGIANI.

« Dopo il primo comma, inserire la seguente disposizione:

” I posti del ruolo dei primi pretori si aggiungono al ruolo dei magistrati di Corte di appello ” ».

MUSOLINO.

« Sostituire la dizione della prima parte del secondo comma con la seguente:

” I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di Appello, secondo la loro anzianità, dopo l'ultimo consigliere di appello di eguale anzianità ” ».

« Nella seconda parte del secondo comma sopprimere le parole: ” e possono partecipare

1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

al concorso ed allo scrutinio per l'assunzione delle funzioni di magistrato di Cassazione secondo le norme attualmente vigenti per i primi pretori" e sostituirle con la seguente disposizione: "Essi conservano i loro diritti per la assunzione delle funzioni di magistrati di Cassazione" ».

DE BOSIO.

« Aggiungere il seguente comma:

"I posti di primo pretore vacanti all'entrata in vigore della presente legge sono divisi in parti eguali quali vacanze imprevedute negli anni 1951 e 1952" ».

NACUCCHI.

Pongo in votazione il primo comma, al quale non sono state proposte modificazioni. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Musolino, per dar ragione del suo emendamento.

MUSOLINO. Nella discussione generale ho fatto rilevare che, abolito il ruolo di primi pretori, novanta almeno di essi passeranno a consiglieri di appello. Quindi l'aumento dell'organico secondo il nuovo progetto di legge presentato in sede di Commissione, che porta l'aumento in ruolo di novanta magistrati, viene ad essere assorbito dai novanta primi pretori, cosicché nel totale la magistratura non aumenta l'organico. Ora noi diciamo che dobbiamo aggiungere i novanta primi pretori al ruolo dei magistrati di Corte d'appello in modo che l'organico, che viene in discussione nel progetto di legge che è davanti alla Commissione, venga realmente aumentato. Perché questo? Prima di tutto perché quando il Ministro presentava quel disegno di legge, la legge sulla Corte di assise non era stata approvata ed il Ministro non poteva prevedere gli sviluppi di questa legge.

Voce. Ne parleremo quando discuteremo il disegno di legge sull'aumento dei ruoli organici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Sanmartino, per dar ragione del suo emendamento.

SANMARTINO. Dichiaro, anche a nome degli altri presentatori, che, data la sostanziale identità del nostro emendamento con quello presentato dal senatore De Bosio, aderiamo a quest'ultimo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Bosio, per svolgere il suo emendamento.

DE BOSIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato ha approvato molto opportunamente l'abolizione del ruolo dei primi pretori. È necessario ora sistemarli nel ruolo dei magistrati di appello, in modo da non compromettere la loro posizione di anzianità, i loro diritti di carriera, ciò che mi sembra si verifichi accogliendo la proposta della Commissione, secondo la quale i primi pretori prendono posto dopo l'ultimo consigliere di Appello, nominato al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Gli attuali primi pretori provengono dai giudici di Tribunale ed optarono per la carriera delle Preture, allorché con gli infelici provvedimenti legislativi del 17 aprile 1930, n. 421 e 12 maggio 1930, n. 763, la Magistratura fu divisa in due ruoli, quello delle preture e quello dei tribunali, con carriera separata fino al grado quinto compreso (corrispondente a consigliere di Appello), e con la possibilità anche per i primi pretori di fare il concorso per la Cassazione. Nessuna diversità fu prevista per le promozioni al grado di primo pretore o di consigliere. Furono anche stabilite norme del tutto identiche. Molti pretori fecero con successo ambedue i concorsi, cioè per primo pretore e per consigliere, ed ottennero in entrambi la qualifica di merito distinto. Alcuni passarono poi alle Corti di appello, altri rimasero al posto di primo pretore nelle sedi che occupavano.

I primi pretori furono parificati in tutto ai consiglieri di Appello e fu previsto che potessero fare il concorso per la promozione in Corte di cassazione dopo cinque anni di grado. Permettete che all'uopo vi legga la norma dell'articolo 479 del testo unico dell'Ordinamento giudiziario di cui al decreto 30 gennaio 1941, n. 12: « Sono ammessi al concorso i consiglieri di Corte d'appello e i magistrati di grado parificato promossi a tale grado in seguito a concorso o per merito distinto ed i primi pretori ugualmente promossi per merito distinto e che compiono gli uni e gli altri cinque anni effettivi di ser-

vizio nel grado entro il 31 dicembre dell'anno entro cui viene indetto il concorso. Per i consiglieri di Corte d'appello e magistrati di grado parificato che già appartennero alla carriera dei pretori col grado di primo pretore, il periodo di servizio prestato in detto grado è considerato come utile agli effetti di cui al precedente comma ».

Quindi nessuna diversità fu mai stabilita tra i consiglieri ed i primi pretori. Quanto all'osservazione sull'importanza del lavoro espletato, sulla diversità o facilità maggiore dell'uno o dell'altro, mi sembra vano intrattenersene. Questioni delicatissime sono affidate ai pretori, dalle cause possessorie a quelle in materia di locazione. Gli incarichi devoluti ad essi sono innumerevoli; e lo sappiamo noi avvocati che frequentiamo gli uffici giudiziari.

Dei circa 90 attuali primi pretori, 33 dirigono altrettante preture divise in sezioni, uffici misti di grande importanza perchè hanno in pianta un rilevante numero di magistrati: Roma 52, Napoli 45, Milano 49, Palermo 19, Genova 17, Verona 10 e così via. Comunque, se allorché la carriera fu divisa non furono previste, diversità di trattamento come queste possono essere stabilite nel momento in cui le carriere vengono riunite?

All'articolo 8 di questo progetto di legge abbiamo stabilito, poco fa, che i pretori immessi tra i giudici collegiali prendono posto dopo l'ultimo dei magistrati della carriera collegiale nominato uditore di Tribunale nel medesimo anno. Perchè, onorevoli colleghi, si dovrebbe usare un diverso trattamento ai primi pretori che superarono il concorso per il grado quinto con le stesse modalità previste per i consiglieri d'Appello? È noto che consiglieri di Appello sono già destinati a reggere Preture anche in sott'ordine ai primi pretori dirigenti Preture divise in sezioni, come a Genova e a Bari. Se si destinano in sott'ordine ai primi pretori consiglieri di Appello, come si può ravvisare l'inferiorità dei primi pretori? Si vorrà forse togliere una dirigenza tenuta per anni con grande serietà e capacità, per passarla al consigliere che verrebbe ad essere più anziano?

I primi pretori, secondo la graduatoria del 1950, sono appena 90, dei quali una decina è già passata in Appello, 12 vanno a riposo in quest'anno, circa 20 negli anni 1952-53; quasi

tutti hanno superato i 60 anni e la loro immisione nei ruoli d'Appello non crea alcuna conseguenza economica, perchè il trattamento economico è lo stesso, non reca danno a colleghi, d'altro canto nessuno si muoverà dalle sedi occupate.

Questa disposizione, inoltre, mi sembra sia in contraddizione e costituisca una deroga al principio espresso nel primo comma dell'articolo 7 del progetto, già da noi approvato, del seguente tenore: « Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore ».

Prego pertanto l'onorevole Ministro e l'onorevole Commissione, che con tanta passione e competenza hanno studiato e predisposto questo importante progetto di legge, di voler riprendere in particolare considerazione e riesaminare il problema. Qui si tratta di modificare una norma dell'ordinamento giudiziario vigente, di togliere ad alcuni magistrati che hanno sempre compiuto scrupolosamente il loro dovere i diritti di anzianità acquisiti e di comprometterli nella carriera proprio nel momento in cui stanno per terminarla, nell'occasione in cui il Parlamento approva una legge per elevare il prestigio della Magistratura.

I primi pretori d'Italia si sentono offesi dalla considerazione dello stato di inferiorità nel quale si vorrebbero mettere in confronto dei loro pari grado, consiglieri di Appello. Essi chiedono parità di trattamento per l'alto senso di giustizia che li anima, e per la loro dignità.

Confido, fermamente, che il Senato per gli accennati motivi di giustizia, di rispetto dei diritti quesiti, a tutela della dignità di questi vecchi, ottimi magistrati, vorrà accogliere l'emendamento da me proposto.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Onorevole Presidente, noi non abbiamo capito che cosa significa nell'emendamento De Bosio al primo periodo del secondo comma l'inciso « secondo la loro anzianità ».

PRESIDENTE. Evidentemente s'intende alludere alla anzianità di grado. Per maggior chiarezza si dovrebbe dire: « Ciascuno di essi segue l'ultimo dei consiglieri di Appello di pari anzianità ».

1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

GASPAROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Salvo la variazione di forma suggerita dall'onorevole Presidente, io mi associo all'emendamento dell'onorevole De Bosio.

Bisogna rendere giustizia a questa limitata categoria di funzionari che ha assolto con tanta abnegazione il proprio dovere. Onorevoli colleghi, permettetemi di parlare con grande franchezza: se qualche volta abbiamo lamentato assenza dagli uffici dei magistrati, abbiamo però sempre trovato presente il primo pretore nelle molteplici, svariatissime forme di iniziativa e di attività ad esso affidate. Sarebbe veramente deplorevole che si denegasse giustizia a questa classe, e soprattutto sarebbe assurdo che si facesse ad essa una condizione di inferiorità rispetto a quella che lo Stato italiano ha accordato ai giudici allogeni dell'alto Adige, quando questa regione è stata incorporata al nostro Paese. Ad essi abbiamo fatto condizioni di parità coi nostri magistrati: sarebbe assurdo che altrettanto non si facesse ai primi pretori.

Giustamente il Presidente ha rilevato che forse vi è una deficienza di forma, e il senatore Anfossi ha suggerito che la posizione dei primi pretori sia ben chiarita nel senso che l'anzianità di essi, pur venendo dopo quella dei consiglieri di Appello, debba essere in corrispondenza all'anzianità corrispettiva dei consiglieri di Appello.

In questo senso va precisato il contenuto dell'emendamento De Bosio e in questo senso io gli darò il mio voto.

GHIDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIDINI. Mi associo all'emendamento De Bosio e poiché dai casi pratici si desume il valore di una tesi, premesso che i primi pretori furono già equiparati ai consiglieri di Appello, citerò un caso tipico ma non isolato. Un primo pretore di mia conoscenza è da venti anni in carica ed è magistrato veramente insigne; migliore di così difficilmente lo si potrebbe trovare. Orbene, accettando la disposizione proposta dalla Commissione, accadrebbe che un suo allievo, il quale soltanto da tre mesi è stato nominato consigliere d'Appello, avrebbe un grado di anzianità superiore a quello del suo vecchio maestro, il primo pretore che lo ha portato alla ribalta. Sarebbe una ingiustizia palese, una mortificazione di carattere morale e anche un danno

nella carriera. Infatti i consiglieri di Appello sono abilitati a concorrere al grado di consigliere di cassazione e il pretore anziano andrebbe in coda al consigliere di recentissima nomina. La modificazione che si potrebbe apportare all'emendamento De Bosio potrebbe essere questa: i magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di Appello secondo la loro anzianità nel grado di primo pretore. (*Commenti da parte della Commissione*).

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Ho rinunciato ad un mio emendamento che collimava perfettamente con quello del collega De Bosio, pur avendolo scritto senza conoscere il suo, ma trovandomi con lui completamente d'accordo sul contenuto e la finalità dell'emendamento stesso. Io penso che le conseguenze alle quali gli oratori che mi hanno preceduto sono arrivati, sono derivate da premesse che sono certe e che non possono essere dimenticate. Il collega onorevole Merlin ha ricordato che con la legge del 1930 fu divisa la Magistratura in due ruoli: pretori e giudici di Tribunale. Ma allora si era data la possibilità ai pretori di fare il concorso per la nomina a consiglieri di Appello e, per i primi pretori, a consiglieri di Cassazione. L'Ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 al numero 12 consentiva di conseguire, attraverso gli scrutini e i concorsi, la promozione a consigliere di Cassazione, confermando la piena parificazione economica, morale e di carriera. Questa è la verità. Il testo della Commissione oggi ha migliorato, non v'è dubbio, il disegno di legge ministeriale, nel quale si stabiliva che i primi pretori erano equiparati ai consiglieri di Corte d'appello, ma soltanto ai fini del trattamento economico. La Commissione però è giunta ad ulteriori conseguenze, per ragioni che credo opportuno ripetere. Si diceva che il concorso per i primi pretori era meno rigoroso di quello per i consiglieri d'Appello; si diceva inoltre che non era giusto che si parificassero i primi pretori ai consiglieri di Appello. Ora, io faccio notare — e tutti noi che abbiamo dimestichezza con i magistrati lo sappiamo — che di questi novantadue primi pretori alcuni hanno dato l'esame anche per consigliere di Corte d'appello e sono passati, con la distinzione di giudici di merito, con gli stessi temi che avevano svolto per il concorso a primi

pretori. Quindi non è esatto nemmeno questo, che la parificazione potrebbe costituire una offesa o una diminuzione di prestigio per i magistrati.

Il testo della Commissione ha riparato a questa ingiustizia ma, secondo me, ne ha commessa un'altra, e non meno grave, collocando i primi pretori in coda all'ultimo dei consiglieri di Corte d'appello. Che cosa si fa in questa maniera, onorevoli colleghi? Si dimentica una anzianità di trenta o trentacinque anni di carriera, di cui dieci o quindici spesi nello stesso ruolo dei consiglieri d'Appello, al grado quinto, anni di lavoro e di sacrifici, di cui non si vuole tener conto, ed è questa una ingiustizia la più profonda per chi veramente ha lavorato. Ma poi, diciamo francamente, è possibile ipotizzare che il primo pretore di Roma, di Genova, di Milano, di Torino o di Napoli non abbia la dignità di un consigliere d'Appello? È possibile pensare questo, onorevoli colleghi?

Ed ecco come si disposa questo mio concetto a quello dell'onorevole Romano, il quale diceva: « bisogna andare alla Pretura ed esercitare la propria capacità ed intelligenza. Là non c'è nessun aiuto, nessun collega che ci indichi la via di soluzione in problemi di carattere difficile e delicato ». Ora, a questa gente che ha dato trenta anni della sua attività in un esercizio che è più difficile di quello della Magistratura collegiale mi pare che non si possa dare questa umiliazione. Se è sempre vero il principio: *neminem laedere, unicuique suum tribuere* io credo debba essere accolto il provvedimento proposto. Lo capisco, è difficile applicare soprattutto in questo momento certi principi, ma diamo almeno a coloro che hanno in mano la funzione più alta, quella di giudicare, questo riconoscimento per l'attività, la capacità e la onestà trentennale dimostrata. Per queste ragioni io mi dichiaro d'accordo sull'emendamento De Bosio.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Premetto di essere d'accordo sulla linea dell'emendamento De Bosio. Devo però confessare che vi è un punto che non mi è molto chiaro. Noi abbiamo già approvato un articolo 8 in cui regoliamo il trattamento dei pretori stabilendo la soppressione del ruolo dei pretori e il loro collocamento nel ruolo dei magi-

strati di Tribunale secondo un certo criterio, il criterio cioè dell'anzianità di servizio, non tenendo quindi nessun conto dell'anzianità di grado.

Ora io vorrei sapere se è opportuno che noi seguiamo in questo caso un criterio diverso, il criterio cioè dell'anzianità di grado invece che dell'anzianità di servizio. Credo che la questione abbia un'importanza secondaria, perchè l'effetto dell'emendamento De Bosio sarà che i primi pretori invece di passare tutti in coda passeranno tutti in testa. Chiedo comunque se vi è una ragione o meno di questa diversità, e ciò semplicemente a titolo di impostazione del problema.

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevoli colleghi, le norme più difficili sono quelle che debbono armonizzare situazioni contrastanti, e la presente è proprio una di queste. Io ho sentito parlare di ingiustizia e come membro della Commissione desidero chiarire che nessuna ingiustizia è stata commessa dalla Commissione con quell'emendamento. Chi si è trovato nel 1930 di fronte al dilemma della scelta tra il ruolo di Tribunale e quello di Pretura può rendersi conto della odierna situazione. Secondo l'emendamento De Bosio si tratterebbe di inserimento; invece secondo il testo della Commissione si tratterebbe di accodamento. Ora, quale è stata la situazione che si è verificata nel 1930? Nel 1930 molti furono titubanti nella scelta se optare per la Pretura o per il Tribunale; quelli che optarono per il Tribunale pensarono ad una carriera di più largo respiro, quelli che optarono per le Preture pensarono alla possibilità di accelerare la carriera perchè trovavano i ruoli scoperti, di modo che quelli che optarono per le preture, trovando i ruoli scoperti, si avvantaggiarono di molto nelle promozioni e raggiunsero rapidamente il massimo grado, cioè il grado di primo pretore. Ora, dobbiamo mettere sulla bilancia quelli che dovettero marcare il passo e quelli che invece accelerarono la loro marcia. Tenendo conto di questa situazione bisogna pensare che facendo l'inserimento il vantaggio continuerebbe per quelli che optarono per il ruolo di Pretura, mentre facendo l'accodamento si bilancerebbero le situazioni, cioè, coloro che si sono avvantaggiati optando

per le Preture, dovranno accodarsi a coloro che hanno marcato il passo. È necessario armonizzare questo sistema ed accogliere la soluzione da me prospettata, perchè si tratta in definitiva di accodamento e non di inserimento.

Detto questo, dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

**PRESIDENTE.** Avverto che il senatore De Bosio ha così modificato il suo emendamento sostitutivo del primo periodo del secondo comma: « I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di Appello, secondo la loro anzianità nel grado. Ciascuno di essi segue l'ultimo dei consiglieri di Appello di pari anzianità di grado ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bo, per esprimere il parere della Commissione.

**BO, relatore.** Devo dichiarare che la Commissione insiste nel testo già sottoposto all'Assemblea, senza temere di commettere quelle ingiustizie ai danni dei primi pretori alle quali si sono riferiti alcuni degli oratori che hanno interloquuto in proposito.

Il motivo fondamentale per il quale la Commissione crede di dover invitare il Senato a votare il testo da lei formulato è questo, che se si accettasse l'emendamento De Bosio si verrebbe invece a commettere un'ingiustizia a danno degli altri consiglieri di Appello.

Ora, onorevole Presidente, per essere estremamente breve e chiaro le chiedo il permesso di rileggere le poche righe con le quali nella relazione la Commissione aveva giustificato l'emendamento introdotto in questa seconda parte dell'articolo 9:

« D'altra parte, si è ravvisata la convenienza di modificare il secondo comma dell'articolo 9 (per cui i primi pretori, ai fini del trattamento economico, sono equiparati ai magistrati di Corte d'appello disponendo che, per di più, i primi pretori siano collocati nel ruolo dei magistrati di Appello, e prendano posto, secondo l'anzianità, dopo l'ultimo dei consiglieri nominati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con il diritto agli aumenti quadriennali di stipendio e alla partecipazione al concorso ed allo scrutinio per i magistrati di Cassazione, in conformità delle norme attualmente vigenti.

« Con questa proposta si è tenuta la via di mezzo tra il sistema adottato dal progetto ministeriale (il quale non ha creduto di inquadra-

re i primi pretori fra i magistrati di Appello sulla considerazione che le promozioni al grado di primo pretore si conseguono attualmente con criteri meno rigorosi di quelli stabiliti per le promozioni in Appello) ed il sistema auspicato da chi vorrebbe invece che i primi pretori non solo potessero entrare nel ruolo dei consiglieri di Appello, ma potessero accedere ai concorsi o agli scrutini per la Cassazione conservando la loro anzianità. È chiaro che con quest'ultima soluzione si verrebbero realmente a favorire i primi pretori rispetto agli altri consiglieri di Appello: ora se si può far posto ai primi pretori nel ruolo dei magistrati di Appello, non vi sarebbe evidentemente ragione di creare una disarmonia derogando al principio di equità che impone un trattamento uniforme per l'ammissione alla categoria dei magistrati di Cassazione.

Queste considerazioni sono state oggi ribadite sostanzialmente dai colleghi Merlin e Romano Antonio, il quale giustamente ha richiamato l'attenzione sul fatto del minor rigore degli esami di ammissione per i primi pretori.

Partendo da queste ragioni, la Commissione crede di dover mantenere il testo dell'articolo 9 come è stato da lei proposto.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per esprimere il parere del Governo.

**PICCONI, Ministro di grazia e giustizia.** Concordo con le conclusioni della Commissione. Comunque mi rimetto alla decisione del Senato.

**PRESIDENTE.** Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore De Bosio, sostitutivo del primo periodo del secondo comma, nel nuovo testo di cui ho dato poc'anzi lettura. Tale emendamento non è accettato dalla Commissione.

**BERLINGUER.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BERLINGUER.** Vorrei anzitutto rispondere all'onorevole relatore facendo rilevare che con disegno di legge già all'ordine del giorno sull'aumento dei ruoli dei magistrati, il numero dei magistrati di quinto grado ammonterebbe ad alcune migliaia; perciò questa equiparazione di anzianità dei primi pretori che

1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

sono in numero esiguo inciderebbe soltanto in misura insignificante sulla graduatoria stessa.

Dichiariamo inoltre di votare a favore dell'emendamento De Bosio perchè contestiamo che la funzione dei primi pretori sia meno importante di quella dei consiglieri di Appello. Dirò anzi che si tratta di funzione direttiva, la quale implica una delicatezza di compiti ed una maggiore responsabilità.

Per queste ragioni spero che il Senato approverà l'emendamento De Bosio.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Voterò a favore dell'emendamento De Bosio per tutte le ragioni che sono state già ampiamente illustrate dal presentatore dell'emendamento e che non intendo ripetere.

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Prendo atto della dichiarazione del Governo, la quale suona così: collimo con l'idea della Commissione però mi rimetto al Senato. Dopo di che, per le ragioni esposte ampiamente dal collega De Bosio e da altri colleghi che hanno sostenuto l'emendamento, e che per me sono ragioni sostanziali di giustizia, perchè altrimenti noi andremmo oltre tutto a punire dei magistrati che hanno adempiuto lodevolmente la loro funzione, dichiaro — e parlo anche a nome di molti altri colleghi — che voterò a favore dell'emendamento De Bosio, appunto perchè in esso riconosciamo un fondamento di giustizia, che non può essere obliato.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento del senatore De Bosio, sostitutivo del primo periodo del secondo comma, è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Passiamo ora al secondo periodo, sul quale il senatore De Bosio ha presentato un emendamento sostitutivo.

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento dopo aver chiarito che il significato

di esso è identico a quello del testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 9, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Ricordo che il senatore Nacucchi ha proposto di aggiungere un terzo comma. Ha facoltà di parlare il senatore Nacucchi per illustrare quest'emendamento.

NACUCCHI. Ho proposto di aggiungere un terzo comma all'articolo 9, così concepito:

« I posti di primo pretore vacanti alla entrata in vigore della presente legge sono divisi in parti uguali quali vacanze imprevedute negli anni 1951 e 1952 ».

Ed eccone la ragione: attualmente pare siano vacanti 35 posti di primo pretore. Si pensa che queste vacanze saranno coperte da consiglieri di Corte d'appello. Il provvedimento andrebbe ad esclusivo beneficio di quei giudici che non conseguirono la promozione nei precedenti concorsi, e che entrarono in carriera nel 1931, senza alcun esame, per la legge Rocco.

Ad evitare ciò sarebbe opportuno dividere l'assegnazione di quei posti vacanti in due metà, in modo da dare la possibilità a coloro che provengono dai concorsi del 1935 e che furono sottoposti ad esami molto rigorosi, di beneficiarne in parte anche essi.

Col mio emendamento le vacanze che sono in atto possono venire divise per l'appunto in due metà: per una metà sarebbero coperte da quelli che hanno titolo per concorrere per le assegnazioni del 1951; per l'altra metà da quelli che hanno titolo per concorrere alle assegnazioni del 1952.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Mi pare che anche questo argomento debba essere rinviato a quando discuteremo il disegno di legge, se non sbaglio n. 1493, relativo agli organici, come abbiamo già disposto per l'articolo 18. Prego quindi l'onorevole Nacucchi di ritirare l'emendamento e di ripresentarlo, se mai, in occasione della discussione sul disegno di legge sugli organici.



1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

NACUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Quando io ho presentato lo emendamento non ancora era iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge per l'aumento dei ruoli organici dei magistrati. Giacchè la discussione di detto disegno di legge è imminente, aderisco a quanto ha rilevato il senatore Zoli; perciò ritiro in questa sede l'emendamento e mi riservo di ripresentarlo in sede di discussione dell'altro progetto di legge, sicuro che sino alla entrata in vigore della nuova legge sull'organico della Magistratura, non si provvederà a coprire le attuali vacanze dei posti di primo pretore.

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Onorevole Presidente, mi permetto di ricordarle che ho proposto di inserire, dopo il primo comma, una disposizione secondo cui i posti del ruolo dei primi pretori si aggiungono al ruolo dei magistrati di Corte di appello.

PRESIDENTE. Mi era sembrato che lei avesse ritirato il suo emendamento, riservandosi di ripresentarlo in sede di discussione del disegno di legge sull'aumento dei ruoli organici della Magistratura.

MUSOLINO. Avevo già preso prima la parola per esprimere la preoccupazione a cui si ispirava il mio emendamento. Con l'abolizione del ruolo dei primi pretori si verifica il passaggio dei primi pretori al ruolo dei consiglieri di Appello, il che verrebbe ad assorbire il maggiore numero dei consiglieri di Appello previsto dal disegno di legge sugli aumenti degli organici. Per evitare l'abolizione di novanta nuovi magistrati, i quali sono necessarissimi, io ho sostenuto, poco fa, che è bene trattare qui, in questa sede, il mio emendamento.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. È già stato fatto osservare che l'assorbimento dei posti di primi pretori nell'organico dei consiglieri di Corte di appello sarà definito in sede di esame del provvedimento che riguarda l'aumento dei ruoli organici.

Mi dichiaro d'accordo sul principio sostenuto dal senatore Musolino, che bisogna cioè

evitare che i novantadue primi pretori assorbano i posti che noi preventivamente avevamo previsto per aumentare il ruolo dei consiglieri di Appello.

Debbo però osservare che la sede più opportuna per risolvere la questione è appunto quella del disegno di legge sull'aumento degli organici.

MUSOLINO. Con questa intesa dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 9, nel seguente testo emendato:

#### Art. 9.

*(Abolizione del ruolo dei primi pretori).*

Il ruolo dei primi pretori è abolito.

I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di appello, secondo la loro anzianità nel grado. Ciascuno di essi segue l'ultimo dei consiglieri di Appello di pari anzianità nel grado. Essi hanno diritto agli aumenti quadriennali di stipendio e possono partecipare al concorso ed allo scrutinio per l'assunzione delle funzioni di magistrato di Cassazione secondo le norme attualmente vigenti per i primi pretori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

L'articolo 10 del testo governativo è stato soppresso dalla Commissione.

L'articolo 10 del testo della Commissione corrisponde pertanto all'articolo 11 del testo governativo. Ne do lettura:

#### Art. 10.

*(Trattamento economico dei magistrati in servizio).*

Il trattamento economico dei magistrati è stabilito nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Ai magistrati è attribuita per ogni persona a carico un'indennità di famiglia di lire 2.000 mensili lorde.

Per l'attribuzione dell'indennità di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili,

le disposizioni vigenti in materia di concessione delle quote complementari dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai precedenti commi, sono soppresse le indennità di carica e di toga e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore concernenti l'indennità di carovita e relative quote complementari, l'indennità di caropane, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13<sup>a</sup> mensilità.

Resta altresì soppresso ogni altro compenso a favore dei magistrati, i quali, anche se fuori ruolo, distaccati, comandati o muniti di incarichi particolari, non potranno, salvo il trattamento economico sopra indicato, ottenere alcun corrispettivo da chiunque dovuto e qualunque siano la denominazione ed il modo di esazione o di recupero. Sono esclusi da tale divieto di cumulo le sole indennità di componenti di commissioni di concorso, di esami o di studio e le indennità di trasferta, di missione e parlamentare.

A questo articolo l'onorevole Conti ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato della Repubblica invita il Ministro della giustizia a provvedere, con opportune sollecite intese con enti parastatali come l'I.N.C.I.S., gli istituti per le case popolari e l'I.N.A.-CASA, a costruzioni di case per abitazione di pretori e cancellieri, specialmente nelle sedi più disagiate; a provvedere all'abitazione del Primo presidente e del Procuratore generale della Suprema Corte di cassazione in un palazzo della Repubblica in Roma, a facilitare altresì la disponibilità di case di abitazione in ogni sede per tutti i magistrati, essendo assolutamente necessaria la loro effettiva e ininterrotta residenza dove sono chiamati ad amministrare giustizia ».

Ha facoltà di parlare il senatore Conti, per illustrarlo.

CONTI. Basta dire poche parole. Se vogliamo veramente organizzare una amministrazione della giustizia, non voglio dire ideale, ma soddisfacente, è necessario che noi pensiamo, anzi

tutto, alle piccole cose. Lo dissi in altra occasione: ripeto. Non è possibile l'amministrazione della giustizia se non si apprestano certi mezzi indispensabili per il suo funzionamento. Specialmente i magistrati delle piccole sedi sono condannati spesso ad una vita impossibile e la loro assenza dalle sedi alle quali sono assegnati è una delle cause di situazioni nelle quali si trovano molti paesi, molti mandamenti. È necessario quindi fare di tutto perchè i magistrati siano allettati anche ad andare là dove sono stati destinati. Abbiamo in Italia, se non sbaglio, 935 Preture; di queste 935 sedi due o trecento non offrono al magistrato un'abitazione conveniente. Spesso non c'è neppure una sede decorosa per l'ufficio della Pretura. Io non dico che si debba pensare alla costruzione anche dell'edificio per la Pretura, parlo soltanto di costruire le case per i magistrati e per i cancellieri. Bisogna mettersi su un terreno pratico, onorevole Ministro. Non facciamo progetti fantastici! Abbiamo in Italia alcuni Istituti, che possono provvedere. Vi è l'I.N.C.I.S. che costruisce le case per gli impiegati. Se l'I.N.C.I.S. facesse, in sedi disagiate, 200-300 case per l'abitazione del pretore, del cancelliere e degli altri addetti al funzionamento della Pretura, evidentemente non farebbe cosa che potrebbe andare al di là delle sue possibilità e gioverebbe moltissimo all'amministrazione della giustizia. Credo che il Ministro dovrebbe nominare una piccola commissione per studiare il problema, e cioè per fare una rilevazione statistica ed indagini, e stabilire quante sedi hanno bisogno di una abitazione per il pretore e il cancelliere: individuarle, trattare con l'I.N.C.I.S. o con qualche altro Istituto e concretare la costruzione delle case. Nel giro di un mese, onorevole Ministro, lei può risolvere il problema con una decisione. In quattro o cinque anni potrebbero essere costruite le case. Faccia, e sarà benemerito. Credo che l'ordine del giorno possa essere accettato dalla Commissione e dal Governo: eventualmente, se non fosse accettato, chiedo che sia votato dal Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore Bo, per esprimere il parere della Commissione su quest'ordine del giorno.

BO, *relatore*. La Commissione accetta molto volentieri, come avevo già accennato fin dal-

l'altro giorno, l'ordine del giorno del senatore Conti, che si ispira a motivi di tale opportunità e nobiltà che non può non essere accolto senz'altro. Tuttavia, per l'esattezza, vorrei chiedere al senatore Conti se dove egli parla dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti per le case popolari non sarebbe forse meglio togliere l'accenno all'I.N.A.-CASA, perchè questa è una organizzazione che riguarda i lavoratori più che gli impiegati dello Stato. Fatta questa osservazione, per tutto il resto la Commissione è favorevole.

CONTI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia, per esprimere l'opinione del Governo.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo sull'ordine del giorno Conti così come formulato, perchè esprime il concetto che abbiamo già reciprocamente concordato in sede di discussione del bilancio. Ribadisco che il mio Ministero è già in trattative con l'I.N.C.I.S. per cercare di risolvere questo problema. Quindi, per sottolineare la giusta preoccupazione, già espressa in sede di discussione del bilancio, e ribadita oggi, io accetto l'ordine del giorno come raccomandazione. Do però ad esso il carattere, che credo nell'intenzione del senatore Conti, di una preoccupazione dell'amministrazione della giustizia per provvedere a queste necessità che contribuiscono al regolare funzionamento della giustizia. Non potrei dare a quest'ordine del giorno il valore di un diritto, sia pure potenziale, dei magistrati ad avere tali benefici.

CONTI. Sono d'accordo anche in questo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Conti, già letto, con la soppressione delle parole « a l'I.N.A.-CASA », proposta dal relatore ed accettata dal senatore Conti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Suspendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 18,50).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

Avverto che il senatore Zoli ha proposto di sostituire la dizione del primo comma dell'articolo 10 con la seguente:

« Il trattamento economico dei magistrati e le indennità annue per spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge ».

Domando alla Commissione e al Governo, se accettano quest'emendamento.

BO, *relatore*. La Commissione lo accetta, in quanto maggiormente esplicativo.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nel comma in esame si fa richiamo alle tabelle A, B e C annesse al disegno di legge, occorre anzitutto procedere all'approvazione delle tabelle stesse.

Do quindi lettura della tabella A:

1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

TABELLA A.

## TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO DELLA MAGISTRATURA

CATEGORIA	FUNZIONI	STIPENDI ANNUI LORDI				
		Iniziale	Al 1° ann. quadrienr.	Al 2° ann. quadrienr.	Al 3° ann. quadrienn.	Al 4° ann. quadrienn.
Magistrati di cassazione.	Primo Presidente della Corte di cassazione . . . . .	2.954.000	—	—	—	—
	Procuratore generale della cassazione e Presidente tribunale superiore acque pubbliche . .	2.634.000	—	—	—	—
	Presidenti di Sezione della cassazione ed equiparati . . . . .	2.382.000	—	—	—	—
Magistrati di appello.	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	2.100.000	2.150.000	2.225.000	2.300.000	—
	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati . . . . .	1.750.000	1.800.000	1.900.000	2.100.000	—
Magistrati di tribunale.	Giudici ed equiparati . . . . .	1.250.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.750.000
	Aggiunti giudiziari . . . . .	1.080.000	—	—	—	—
Uditori . . . . .		869.000;	dopo 6 mesi . . .		935.000	

A questa tabella la Commissione stessa propone ora, d'accordo col Governo, di sopprimere: per i magistrati di Tribunale il quarto aumento quadriennale; per i magistrati di appello il terzo aumento quadriennale; per i magistrati di Cassazione il terzo aumento quadriennale.

La discussione avrà luogo sul nuovo testo della tabella, quale risulta dalle predette modificazioni.

Dai senatori Ricci Federico, Tommasini e Tartufoli è stato presentato un emendamento tendente a ripristinare la tabella proposta dal Governo.

I senatori Musolino, Palermo, Bolognesi, Berlinguer, Rizzo Domenico e Gramegna hanno proposto di aumentare del 10 per cento le cifre fissate nel testo ministeriale.

Il senatore Romano Antonio ha, infine, presentato un emendamento così formulato:

« Modificare gli stipendi annui lordi relativi ai consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati nel modo seguente:

Iniziale . . . . .	2.100.000
Al 1° aumento quadriennale .	2.200.000
Al 2° aumento quadriennale .	2.300.000 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ricci Federico per svolgere il suo emendamento.

**RICCI FEDERICO.** L'emendamento propone di ritornare alla tabella originaria del Governo come quella che coinvolge una minor spesa. Non so quale sia la spesa relativa alla tabella ora concordata; certo è maggiore di quella del Governo. La tabella studiata dalla Commissione rappresentava, quando si tenga presente anche l'aumento delle pensioni, una maggiore spesa di 860 milioni, dimodochè dal 26 per cento di aumento si passava al 39 per cento, cioè il 13 per cento di più. Ora, in linea subordinata domandavo che fosse mantenuta perlomeno la tabella proposta dal Governo senza ulteriori aumenti. Desidererei ora sentire l'opinione dei due altri Ministri interessati, l'uno il Ministro del tesoro, l'altro il ministro Petrilli, il quale da tempo ha ricevuto l'incarico della riforma burocratica e brilla per la sua assenza, tutte le volte che si discute del trattamento di qualche categoria di funzionari.

**PRESIDENTE.** Credo che le tabelle siano state concordate con l'accordo dei Ministri interessati.

**RICCI FEDERICO.** Ad ogni modo desidererei sentire ulteriori spiegazioni da parte dei Ministri.

**PICCIONI, Ministro di grazia e giustizia.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PICCIONI, Ministro di grazia e giustizia.** Nelle mie dichiarazioni conclusive nella discussione generale su questo disegno di legge mi sforzai di chiarire l'atteggiamento del Ministro della giustizia in ordine alla parte economica e dissi precisamente che, come Ministro della giustizia e in applicazione di quei criteri di carattere generale della riforma, io non potevo che augurarmi l'eventuale miglioramento del trattamento economico per i magistrati. Aggiunsi chiaramente come membro del Governo, e quindi tenuto ad una aperta solidarietà ministeriale, che mi rendevo conto di quella che poteva essere la posizione del Tesoro e auguravo che si fosse trovata una linea di convergenza tale che armonizzasse insieme le esigenze del Tesoro e quelle del trattamento da fare ai magistrati. Poichè il Senato è stato investito del progetto dalla Commissione di giustizia e la Commissione di giustizia ha modificato le tabelle del disegno di legge ministeriale nel senso che sapete, era evidente che sorgesse la necessità di trovare un contemperamento fra la posizione unanime della Commissione di giustizia e quelle che potevano essere le possibilità pratiche finanziarie. Si sono avuti degli scambi di vedute; naturalmente il Tesoro non ha mancato di proporre certe riserve e valutazioni particolari. Tuttavia, tenuta anche presente l'altra mia osservazione, con la quale ritenevo che il numero degli scatti per le tre funzioni dei magistrati previste nella tabella A fossero eccessivi e che si sarebbe potuto ridurre il numero di tali scatti, a seguito anche delle intese che si sono avute prima di portare queste ultime proposte al Senato, si è arrivati alla determinazione che si possono accettare le tabelle proposte dalla Commissione, decurtate dell'ultimo scatto per ciascuna delle funzioni della Magistratura.

In questo modo voglio dire al senatore Ricci che non viene accettata in pieno la proposta che la Commissione stessa aveva fatto, non si ripiega in pieno su quella che era la proposta iniziale del progetto ministeriale, ma si è trovata quella linea di convergenza che ho auspi-

cato nelle dichiarazioni che ebbi l'onore di fare altra volta al Senato.

Su questa base e secondo questi indirizzi mi pare che si possa tranquillamente votare la proposta della Commissione con la indicata modifica, che risponde insieme alla giusta salvaguardia delle ragioni del Tesoro e al giusto riconoscimento del trattamento economico informato ai principi che hanno presieduto a questo disegno di legge. In questo modo mi pare di aver chiarito le riserve e le dubbiezze spiegate nell'emendamento del senatore Ricci al quale di conseguenza non posso che dichiararmi contrario.

PRESIDENTE. Domando al senatore Ricci Federico se insiste nel suo emendamento.

RICCI FEDERICO. Io insisto, perchè considero non solo la entità di questo stanziamento concernente la Magistratura, ma anche le gravissime ripercussioni che esso avrà sul trattamento degli altri impiegati e quindi sul bilancio. Di questo non pare si sia tenuto conto; eppure, come dissi in sede di discussione generale, sarà una cosa inevitabile e rappresenterà un maggior disavanzo di oltre 100 miliardi. Le finanze dello Stato già compromesse si avviano così ad una situazione disastrosa. Gli impegni relativi a spese straordinarie non potranno avere esecuzione. Gli stipendi, le pensioni, e le altre spese ordinarie assorbiranno tutta l'entrata. Il programma di investimenti produttivi rischia di cadere, con ripercussione sulla disoccupazione e in ultima analisi anche sulla moneta nazionale. Io debbo protestare che in una discussione come questa di estrema gravità non siano presenti nè il ministro Petrilli nè il ministro Pella od il suo Sottosegretario.

PRESIDENTE. Domando ai senatori Musolino e Romano Antonio se insistono nei loro emendamenti.

MUSOLINO. Mantengo il mio emendamento per le ragioni esposte in sede di discussione generale.

ROMANO ANTONIO. Ritiro la mia proposta di modificazione.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Io desideravo non intervenire, ma dopo alcune dichiarazioni del senatore Ricci mi sembra che si debbano togliere certe in-

comprensioni nei riguardi di questo progetto di legge. L'amico Ricci considera questo provvedimento come una parte della riforma burocratica, e non è esatto. È un'altra cosa. La Magistratura non è burocrazia. Del resto non è esatto neppure quanto egli dice sugli impiegati; e sulla loro spesa, che è veramente grave: ma ciò avviene anche negli altri Stati. L'aumento nel numero degli impiegati è una necessità che si riproduce in tutti gli Stati, onorevole Ricci ...

RICCI FEDERICO. Io parlavo del bilancio.

RUINI. È la stessa cosa. Il guaio è che non si spende sempre bene e che non si distribuiscono bene le spese: a ciò va rivolta soprattutto la riforma. (*Approvazioni*). Non ripeterò luoghi comuni; ad esempio sul milione e rotti d'impiegati che vi sono in Italia, fra essi stanno trecento-quattrocentomila avventizi; qui soprattutto è l'inconveniente. Bisogna affrontare una buona volta, risolutamente la riforma burocratica: pessima cosa è lasciarla dormire e fermarsi ai luoghi comuni.

Quanto alla riforma giudiziaria, che è una altra cosa, esistono disposizioni della Costituzione e direttive che la Costituente ha voluto tracciare, ad integrazione del testo costituzionale, in un ordine del giorno. Si sono nettamente distinti i magistrati dai funzionari, la giurisdizione dell'amministrazione, il Potere giudiziario dall'esecutivo. Ciò non significa diminuzione del compito e della dignità dell'amministrazione, ma riconoscimento di una funzione diversa. Il magistrato dice il diritto, continua il diritto, è la voce del diritto che cammina. E deve essere assolutamente indipendente nel compiere questo atto; non vi è autorità gerarchica che possa imporsi alla sua coscienza. L'impiegato ha attribuzioni importantissime e provvede ai bisogni essenziali dello Stato; il Potere esecutivo cui appartiene è in certo modo il *prius*, il potere « attivo » per assicurare la vita dello Stato nelle sue esigenze elementari; il diritto non è il suo oggetto, ma il suo limite; l'amministrazione è il braccio dello Stato; e per ciò appunto deve essere gerarchicamente subordinata al Governo, che a sua volta deve seguire le direttive del Parlamento. Il magistrato invece giudica secondo la sua coscienza. Io non ho mai pensato, nessuno ha mai pensato che i magistrati debbano avere un

trattamento privilegiato, come erano i diritti della toga, nell'antico regime. Debbono avere un trattamento adeguato alla loro funzione.

Che cosa ha voluto fare la Costituente? Ha voluto togliere di mezzo il principio dell'equiparazione di tutti i gradi, con il quale si trasportavano i 14 gradi dell'Esercito in tutti i rami dell'Amministrazione, ed un magistrato era (anche per i distintivi e le uniformi!) messo a braccio con un capo stazione. Non può esistere identificazione esatta di retribuzione che va adeguata alla attribuzione. Un giudice d'ultimo grado che decide sugli averi e sulla vita degli uomini non può essere retribuito come un segretario che scrive minute. È giusto d'altro lato che funzionari che hanno compiti direttivi altissimi di grande interesse, ad esempio, alcuni direttori generali, non abbiano un trattamento inferiore a quello di un magistrato di ben alto grado. Si toglie l'inammissibile parallelismo, l'agganciamento automatico; resta sempre il criterio del compenso adeguato alla qualificazione del lavoro umano.

Vorrei che l'amico Ricci tenesse conto di ciò e rinunciasse al suo emendamento che del resto, ritornando alle tabelle del primo testo governativo, riconosce lo sganciamento delle carriere e delle retribuzioni, ma rinuncia ai miglioramenti — ispirati a criteri tecnici e non solo finanziari — che vi sono stati, con il consenso del Governo, introdotti. Le retribuzioni assicurate ai magistrati non possono andare al di là di ciò che consentano le condizioni economiche dello Stato; ma non sono poi eccezionali, non sono stipendi di Nababbo. Diamo corso alla legge; e ricordiamoci di attuare così un disposto della Costituzione. (*Vivi generali applausi*).

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. La questione, in conseguenza delle dichiarazioni del senatore Ricci, è stata trasportata dal senatore Ruini su di un campo più generale. Io intendo parlare soltanto sull'emendamento proposto dal senatore Musolino.

Avrei voluto che il senatore Musolino ci avesse portato qualche dato aritmetico. Sembrerebbe infatti che per taluni gradi la sua proposta non rappresenti un miglioramento. Egli propone di aumentare del 10 per cento gli stipendi della tabella ministeriale. Io mi per-

metto allora di fargli osservare che in tal modo, per taluni gradi, si verrebbe a dare su per giù quello che è dato dalla Commissione, ed anzi, in alcuni casi, il trattamento sarebbe peggiore di quello previsto dalla Commissione. Vorrei, quindi, che il senatore Musolino facesse il raffronto con l'emendamento della Commissione, il quale non è gran che diverso da quello da lui presentato, perchè se si fa il conto delle cifre assegnate dal disegno di legge ministeriale, l'aumento non è notevole. Dirò di più, se si fa il coacervo dei miglioramenti che sarebbero concessi si avrebbe un aumento del 10 per cento come proposto dal senatore Musolino; facendo invece il coacervo dei miglioramenti concessi dalla Commissione, risulta che il totale degli aumenti concessi dalla Commissione è superiore agli aumenti proposti dal senatore Musolino. Questi sono i conti fatti, e mi pare che non vi sia che una differenza di qualche diecina di milioni; non vorrei, inoltre, che approvando lo emendamento del senatore Musolino si desse a taluni meno e a tal'altri di più.

Quindi prego il senatore Musolino di non insistere nel suo emendamento. (*Commenti ed interruzioni dalla sinistra. Interruzione del senatore Palermo*).

ZOLI. Onorevole Palermo, io discuto l'emendamento quale è.

PERSICO. Sono 100 milioni in più.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Sono sostanzialmente d'accordo con quanto ha detto il senatore Ruini e perciò non dovrei parlare; ma a me pare necessario dire che si deve tener conto delle osservazioni del collega senatore Ricci. Il bilancio dello Stato italiano è una baldoria. (*Commenti*). Non facciamo altro che leggi per le quali si danno milioni e miliardi. Si spende continuamente. Ha dunque perfettamente ragione il senatore Ricci quando si richiama ad una maggiore serietà, ad un certo rigore nella valutazione delle cose che facciamo.

Si è accennato al problema della burocrazia. Il senatore Ruini ha già detto che non potrà mai essere possibile che gli impiegati dello Stato reclamino un trattamento simile a quello che si fa per i magistrati. La Magistratura non è da confondere con la burocrazia. E in materia di stipendi per impiegati

1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

bisogna tener conto delle considerazioni che già altra volta sono state fatte dal senatore Ricci. Ci sono cumuli di stipendi per i quali bisogna fare una indagine seria; in molte famiglie entrano milioni, perchè tutti i membri della famiglia sono impiegati. Bisogna dunque guardare in fondo a questo problema, onorevoli colleghi, se non vogliamo andare verso il fallimento dello Stato. Ci sono alti funzionari i quali mettono insieme dieci, dodici milioni l'anno.

PERSICO. Precisamente.

CONTI. Ci sono nelle tabelle che sta leggendo in questo momento il collega Boeri attribuzioni di diritti ad alti funzionari, specialmente a militari ecc., che vanno al di là dei confini possibili. Io dico che bisogna cominciare a rettificare questa baldoria. Se fosse presente il Presidente del Consiglio, che è il responsabile di questa situazione, lo direi a lui.

Voce. C'è l'interim.

CONTI. C'è l'interim, lo dico all'interim. Bisogna finalmente farla finita con l'assunzione di impiegati che avviene continuamente in ogni Ministero. Io ho l'elenco degli impieghi che sono stati coperti ultimamente con concorsi fatti per comodità, so di stipendi altissimi corrisposti a dirigenti o vice di enti parastatali messi a posto perchè amici di un Ministro o di un Sottosegretario.

Bisogna, finalmente, decidersi a considerare il problema della giustizia come problema fondamentale della vita italiana dopo il problema sociale. La riforma giudiziaria significa l'assicurazione al Paese di una giustizia sottratta a ogni pericolo di deviazione.

La Magistratura deve divenire veramente l'organo della tutela dei diritti di tutti. È dunque necessario che, senza tante discussioni, si provveda anzitutto al trattamento economico dei magistrati. Non si fanno discussioni per tanti altri progetti. Qui per leggi e leggi e si aprono senza difficoltà i cordoni della borsa. Quando invece si tratta della Magistratura si sollevano tutte le obiezioni per concludere che non si può spendere. Io ritengo giustissima l'osservazione del collega Ricci, deploro anch'io che non siano presenti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, che questi problemi siano discussi nell'assenza di quasi tutto il Governo. La presenza del solo Ministro della giu-

stizia non basta, perchè i problemi non sono isolati, sono connessi e i Ministri debbono rendersi conto di ogni problema insieme col Parlamento, che deve dettare la legge provvedendo a quelle che esso considera necessità del Paese.

Onorevoli colleghi, credo che possiamo essere tranquilli approvando le tabelle predisposte dalla Commissione. Esse rappresentano un miglioramento delle proposte del Governo. Diamo ai magistrati la tranquillità economica. Dopo questa sarà realizzata l'indipendenza e l'autonomia alla quale aspirano e che noi dobbiamo volere.

La tranquillità economica è dovuta anche perchè dobbiamo essere (e lo dico con tutta chiarezza) in condizione di esercitare la nostra critica sul funzionamento della Magistratura. Dal giorno della sistemazione economica e del nuovo ordinamento non potranno essere ammesse o scusate deviazioni, abusi o debolezze: il magistrato dovrà essere il miglior cittadino d'Italia. Ora provvediamo a fare ciò che è necessario, perchè l'ideale sia raggiunto.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. C'è un mio emendamento che si riferisce proprio alle tabelle e che precede nello stampato quello dell'onorevole Ricci. Il mio emendamento è più ampio di quello che è stato presentato dal collega Musolino, perchè mentre egli chiede che siano aumentate del 10 per cento le tabelle del testo ministeriale, il mio emendamento si riferisce all'aumento del 10 per cento sulle tabelle annesse alla presente legge, cioè su quelle proposte dalla Commissione; e poichè le tabelle proposte dalla Commissione sono comprensive già di quel 10 per cento di cui l'onorevole Musolino chiede l'aumento colla sua proposta, sembra a me che il mio emendamento debba avere la precedenza nella discussione.

Poichè ho la parola, mi si consenta di dire che il problema urgente, impellente, inderogabile che noi dobbiamo risolvere è quello di attribuire alla Magistratura un tale tenore di possibilità economiche da consentirle di adempiere la sua alta funzione con la maggiore tranquillità.

Con la richiesta di aumento del 10 per cento, non tendiamo certo a sconvolgere le finanze dello Stato, ed è evidente che per questo 10 per



1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

cento lo Stato non sarà posto senz'altro in fallimento, come è stato or ora accennato. Comunque mi permetto invece di osservare che dal momento che il provvedimento da prendere è di estrema e inderogabile necessità, nostro immediato dovere è senz'altro provvedere a porlo in atto su questo terreno concreto, salvo poi avvisare ai mezzi necessari.

Vi è l'articolo 15 del progetto che stabilisce le modalità con cui può essere coperta la spesa, ed è quindi sotto questo aspetto che spero l'emendamento possa essere approvato. Attraverso ad esso si tende veramente a risolvere in modo adeguato il problema, tenendo presente che dal tempo in cui è stata proposta questa legge al Parlamento ad oggi si è già verificato, per la maggiore inflazione valutaria intervenuta, quel 10 per cento di aumento del costo della vita che giustifica la proposta.

PRESIDENTE. Senatore Cosattini, non ho annunziato con gli altri anche il suo emendamento perchè sono stato tratto in inganno dal fatto che lei lo ha presentato come articolo aggiuntivo 18-bis. Ne do ad ogni modo lettura:

« Le tabelle annesse alla presente legge sono aumentate del dieci per cento.

« All'onere finanziario relativo sarà provveduto a norma dell'articolo 15 ».

Questa proposta di modificazione è sottoscritta anche dai senatori Romano Antonio, Galletto, Ricci Mosè, Molè Salvatore, Adinolfi e Sanmartino.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. L'emendamento proposto dal senatore Cosattini suona in questi termini: « Le tabelle annesse alla presente legge sono aumentate del dieci per cento. All'onere finanziario relativo sarà provveduto a norma dell'articolo 15 ». Ora, l'articolo 15 indica quali sono i fondi posti a copertura, ed allora non basta dire: « sarà provveduto » ma è necessario constatare se vi è la possibilità della copertura. A nome della Commissione finanze e tesoro dichiaro che invece per un aumento del 10 per cento sulle tabelle della Commissione non vi è copertura, in quanto che con l'articolo 15 ci si richiama ad una nota di variazione che non solo è stata già presentata ma è stata

già approvata nell'altro ramo del Parlamento e deve essere giunta anche al Senato. Tale nota di variazione determina i confini precisi delle disponibilità, che non consentono — senza violazione dell'articolo 81 della Costituzione — l'accoglimento dell'emendamento Cosattini.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. La relazione della Commissione è stata presentata al Senato il 16 febbraio 1951; in quell'epoca era stato già presentato il provvedimento legislativo di variazione di bilancio per l'esercizio medesimo, e in quella epoca erasi accertato esservi anche quella capienza finanziaria di cui oggi ci possiamo, credo, valere ai fini dell'emendamento proposto. *(Interruzione del senatore Zoli).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'opinione della Commissione.

BO, *relatore*. La Commissione non può accettare l'emendamento del collega Federico Ricci, e si richiama in proposito a tutte le ragioni esaurientemente svolte dall'onorevole Ruini.

Ugualmente la Commissione dichiara di dissentire dal senatore Musolino che propone l'aumento del 10 per cento sulle cifre indicate nella tabella ministeriale. A questo proposito, per essere ultrabreve, non ho che da richiamarmi alle considerazioni del senatore Zoli: dico, cioè, che la Commissione ritiene che si verrebbe a togliere qualche cosa nelle tabelle da essa proposte accettando l'emendamento Musolino. Infine la Commissione dissente anche dalle conclusioni del senatore Cosattini e quindi non accetta il suo emendamento per il motivo (già accennato dal senatore Zoli nella sua qualità di Vice Presidente della Commissione di finanza) della mancanza di copertura. Detto questo, devo aggiungere che la Commissione insiste nell'emendamento letto poco fa dall'onorevole Presidente e che consiste nel sopprimere nella tabella A), precedentemente proposta dalla stessa Commissione, il quarto aumento quadriennale per i magistrati di Tribunale e il terzo aumento sia per i magistrati di Appello sia per i magistrati di Cassazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per esprimere l'opinione del Governo.

1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non posso accettare in nessuna maniera l'emendamento del senatore Cosattini per le ragioni esposte dal senatore Zoli e perchè altererebbe profondamente la base finanziaria che sta a giustificare le ultime proposte della Commissione di giustizia.

Anche l'emendamento del senatore Musolino non lo posso accettare per le ragioni esposte dall'onorevole Zoli, perchè, rimanendo ferme le proposte ultime della Commissione, quello che vorrebbe aggiungere l'onorevole Musolino è già assorbito e superato dalle proposte della Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento dei senatori Cosattini ed altri è più ampio. Lo pongo pertanto in votazione per primo.

RUINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Vorrei pregare i colleghi di avere, sopra la questione di cui si tratta, una certa non dico unanimità, ma larghezza di consenso. Ho detto perchè non possiamo accettare la proposta Ricci. Al senatore Musolino faccio presente che è molto dubbio che la sua proposta migliori le cifre della Commissione; se in certi aspetti le migliora, in altri le peggiora. Si aggiunga che noi in Commissione abbiamo proceduto, su proposta dell'onorevole Zoli, ad una revisione dei criteri generali per rendere più adeguata tecnicamente la struttura del trattamento economico. Con la proposta Musolino, senza dare un vero vantaggio finanziario, verremmo a distruggere lo studio di miglioramento tecnico. Prego poi il collega Cosattini di riflettere sulla sua proposta: essa manderebbe a picco questa legge o almeno la ritarderebbe di chi sa quanto tempo, poichè è stata sollevata la questione di mancanza di copertura. Pensi, onorevole Cosattini, che noi abbiamo urgenza di votare questa legge, che è stata promessa e di cui è stato dato affidamento. Mettiamoci d'accordo sopra quella che è stata la linea di consenso tra il Governo e la Commissione!

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. A mio avviso la proposta del collega Musolino si risolveva a vantaggio

e non certo a danno dei magistrati. Comunque più esplicita e chiara è la proposta di emendamento del collega Cosattini; e noi la voteremo. Nè si ripeta ancora, come tante altre volte, che esiste l'argine dell'articolo 81. Mi permetto soltanto di far rilevare che in Commissione abbiamo già apportato dei ritocchi notevoli al disegno di legge governativo che ampliamo l'onere a carico del bilancio senza osservazioni di sorta. Quindi, questo argine non può essere assoluto, come implicitamente ha già ammesso la stessa Commissione. Noi chiediamo che si vada oltre, ed è perciò che voteremo a favore dell'emendamento Cosattini.

PALERMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Se noi avessimo la convinzione che le tabelle, sia quelle ministeriali, sia quelle proposte dalla Commissione, risolvessero una volta per sempre il problema dell'indipendenza economica della Magistratura, noi non diremmo niente... (*Interruzione dell'onorevole Venditti*). Quello che conta sono i fatti: vedremo come voterai tu, e se vuoi o non vuoi l'indipendenza della Magistratura! Dicevo, onorevole Presidente, che quando, a mo' di esempio, si sente parlare di indipendenza economica della Magistratura e si vede che un consigliere di Corte d'appello verrebbe a prendere all'incirca 140 mila lire al mese, ci si deve chiedere se effettivamente si può parlare di indipendenza della Magistratura... (*Commenti, interruzioni dal centro e da destra*). Anche questa volta debbo constatare che il Senato è sempre unanime quando si tratta di elargire ai funzionari dello Stato, siano essi impiegati o magistrati, parole e promesse. Quando si tratta di tramutare queste parole e queste promesse in fatti concreti, si eleva un coro di proteste. (*Commenti*).

Ad ogni modo tengo a dichiarare che noi ritiriamo l'emendamento Musolino e voteremo a favore dell'emendamento Cosattini.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. È questa la volta che si fa qualche cosa di serio in materia.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento del senatore Cosattini ed altri, già letto, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

Pongo ora in votazione l'emendamento del senatore Ricci Federico ed altri, tendente a ripristinare la tabella A proposta dal Governo, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Pongo ora in votazione la tabella A nel nuovo testo proposto dalla Commissione d'accordo col Governo.

ZOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Sono nella situazione di un genitore che si vede ritornare a casa un figlio e non lo riconosce; le tabelle, quali si presentano oggi con l'emendamento della Commissione, sono infatti qualche cosa di diverso da quello che erano le tabelle della Commissione stessa, chiamate oramai tabelle Zoli e che partivano da taluni principi che il Governo ha ritenuto di non approvare. I principi erano due, il primo di aumentare il numero degli scatti, assicurando la permanenza nella funzione; il secondo di avvicinare, anzi, di far coincidere lo stipendio dell'ultimo scatto con il primo del grado successivo (non si chiamano più gradi ma è difficile trovare una definizione; si potrebbe dire funzione, ma non mi sembra molto appropriata). Ad ogni modo dichiaro che nonostante questo voterò a favore dell'emendamento proposto dalla Commissione.

Però vorrei fare una raccomandazione all'onorevole Guardasigilli: resto convinto, onorevole Guardasigilli, che sorgerà la necessità di addivenire ad aumenti degli organici nel senso che ho detto nel mio intervento; sorgerà la necessità dell'aumento dei magistrati nei gradi inferiori. Già è stato accennato a questa necessità nel disegno di legge che è stato presentato e che discuteremo subito dopo. Quando discuteremo di questa legge e torneremo a discutere sulla questione di un ulteriore aumento degli organici, di cui permane la necessità, e la Commissione lo ha detto anche nella relazione, riconosceremo che dovranno aumentarsi gli organici nei gradi inferiori, e in quell'occasione spero che l'onorevole Guardasigilli ritorni su quella che è stata la sua avversione agli scatti, ai quali invece io sono più proclive, e riconsideri se non sia più utile, per l'andamento della giustizia, il sistema che era stato studiato e proposto dalla Commissione invece di quello che viene oggi approvato con le nuove tabelle, alle quali però, nonostante ciò, darò il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Chi approva la tabella A nel nuovo testo proposto dalla Commissione è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Passiamo alla tabella B:

1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

## TABELLA B.

## INDENNITÀ ANNUA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA

Primo Presidente della Corte di cassazione . . . . .	L. 300.000
Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche . . . . .	250.000
Presidenti di Sezione e avvocati generali di Corte di cassazione e Presidenti e procuratori generali di Corte di appello . . . . .	200.000
Presidenti di Sezione e avvocati generali delle sezioni distaccate delle Corti d'appello e Presidenti e procuratori della Repubblica dei tribunali di cui alla tabella L, annessa all' Ordinamento giudiziario del 1941 . . . . .	175.000
Presidenti dei tribunali e procuratori della Repubblica presso i medesimi . . . . .	150.000
Magistrati dirigenti le Preture costituite in sezioni . . . . .	130.000

A questa tabella non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare la pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

## TABELLA C.

## INDENNITÀ ANNUA PER I MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI SPECIALI

Presidenti di Corte di assise . . . . .	L. 60.000
Presidenti di sezione dirigenti uffici di istruzione . . . . .	50.000
Giudici istruttori addetti ai tribunali con più sezioni . . . . .	40.000
Giudici istruttori . . . . .	30.000

1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

Alla tabella C il senatore Mancini propone di inserire al primo posto: « Presidenti di Corte di appello ... lire 120.000 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Mancini per svolgere questo emendamento.

MANCINI. Il mio emendamento non sconvolgerà le finanze dello Stato e quindi il senatore Ricci potrà fare a meno di intervenire. Dirò brevi parole per illustrarlo e per rispondere all'obiezione che gentilmente mi è stata anticipata dalla Presidenza.

Credo che si tratti di un'omissione perchè in questa tabella si parla solo di presidente di Corte di assise. Infatti quando la legge fu formulata vi era un solo presidente della Corte di assise, perchè il presidente della Corte di assise di appello era ancora *in mente Dei*. Oggi invece c'è anche quest'ultimo. Il presidente della Corte di assise è un consigliere di Appello, mentre il presidente della Corte di assise di appello è consigliere di Cassazione. Ora, a me pare che vi debba essere una distinzione nella indennità. Poichè il primo ha 60 mila lire, avevo proposto per l'altro 120 mila lire. Ma il Sottosegretario per il tesoro, onorevole Gava, mi disse che la richiesta era esagerata e che egli sarebbe stato proclive ad una indennità di 70 mila lire.

Il Presidente del Senato mi ha poi osservato che la legge della Corte di assise non esiste ancora. Ora io dico che questa legge non esiste formalmente, ma esiste nella realtà perchè è stata approvata dalla Camera dei deputati, è stata approvata dal Senato ed è ora di nuovo alla Camera per gli emendamenti di valore secondario. Ma sul presidente della Corte di assise di appello non vi è discussione. Allora la mia richiesta ha fondamento nella realtà e quindi credo che possa venire accolta.

PRESIDENTE. I senatori Italia, Quagliariello, Perini, Bastianetto, Ciampitti, Merlin Umberto e Zoli hanno presentato un emendamento del seguente tenore:

« Inserire al primo posto: " Presidenti di Corte di assise di appello... lire 70.000 " ».

Poichè i firmatari di questa proposta di modificazione rinunciano a svolgerla, invito la Commissione ed il Governo ad esprimere la propria opinione.

BO, *relatore*. La Commissione vorrebbe conoscere il punto di vista del rappresentante del Tesoro prima di esprimere una opinione, perchè, evidentemente, la questione della copertura è pregiudiziale a tutte le altre.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo assicura la copertura solo fino alle 70 mila lire.

BO, *relatore*. La Commissione dichiara allora di accettare l'emendamento dei senatori Italia ed altri.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Mancini se mantiene il suo emendamento.

MANCINI. Lo ritiro ed aderisco a quello dei senatori Italia ed altri.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento, già letto, dei senatori Italia ed altri al quale ha aderito il senatore Mancini e che è accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella C così emendata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Torniamo al primo comma dell'articolo 10. Ricordo che la Commissione ed il Governo hanno accettato la seguente dizione sostitutiva proposta dal senatore Zoli:

« Il trattamento economico dei magistrati e le indennità annue per spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge ».

Lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo il secondo, terzo e quarto comma sui quali non sono stati proposti emendamenti:

« Ai magistrati è attribuita per ogni persona a carico un'indennità di famiglia di lire 2.000 mensili lorde.

« Per l'attribuzione dell'indennità di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di con-

1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

cessione delle quote complementari dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

« In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai precedenti commi, sono sopresse le indennità di carica e di toga e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore concernenti l'indennità di carovita e relative quote complementari, l'indennità di carovita, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13<sup>a</sup> mensilità ».

Nessuno chiedendo di parlare li pongo in votazione.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Rileggo il quinto comma:

« Resta altresì soppresso ogni altro compenso a favore dei magistrati, i quali, anche se fuori ruolo, distaccati, comandati o muniti di incarichi particolari, non potranno, salvo il trattamento economico sopra indicato, ottenere alcun corrispettivo da chiunque dovuto e qualunque siano la denominazione ed il modo di esazione o di recupero. Sono esclusi da tale divieto di cumulo le sole indennità di componenti di commissioni di concorso, di esami o di studio e le indennità di trasferta, di missione e parlamentare ».

A questo comma sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Sopprimere il quinto comma.

« In via subordinata, nel caso non venga approvata la soppressione del quinto comma, sostituirne la dizione con la seguente:

” Resta altresì soppresso ogni altro compenso a favore dei magistrati i quali, anche se fuori ruolo, distaccati, comandati o muniti di incarichi particolari, non potranno ottenere, all'infuori del trattamento economico sopra indicato, alcun corrispettivo da chiunque dovuto e qualunque siano la denominazione ed il modo di esazione e di recupero, salvo il caso in cui il distacco, il comando o il conferimento di

particolari incarichi, sia previsto da espressa disposizione di legge.

” Sono esclusi dal divieto di cumulo di cui al precedente comma le sole indennità dei componenti le Commissioni di concorso, di esame o di studio, le indennità di trasferta e di missione o parlamentare nonchè i compensi per la partecipazione a collegi arbitrali ” ».

ROMANO Antonio, ITALIA, LODATO, FANTONI, CEMMI.

« Sopprimere il quinto comma.

« In via subordinata, ove il quinto comma venisse mantenuto:

a) sostituire alle parole: ” da chiunque dovuto e ”, le parole: ” per loro personali prestazioni in favore di pubbliche amministrazioni ”;

b) aggiungere, dopo le parole: ” di componenti ”, le parole: ” di seggi elettorali ”;

c) aggiungere, dopo le parole: ” di studio ”, le parole: ” i compensi per incarichi di insegnamento ”;

d) aggiungere, in fine, le parole: ” e di gabinetto ” ».

BISORI.

Ha facoltà di parlare il senatore Bisori per illustrare i suoi emendamenti.

BISORI. Onorevoli senatori; vorrei permettermi di ricordare al Senato, a proposito di questo comma, il principio *age quod agis*: fa quel che fai, occupati dell'argomento di cui ti occupi e non di altri argomenti.

Questo disegno di legge che discutiamo non ha per oggetto le incompatibilità dei magistrati, che sono organicamente disciplinate in altre leggi. Non ha per oggetto la composizione di particolari organi, giurisdizionali o non giurisdizionali, che pure sono disciplinati da altre leggi. Non ha per oggetto la struttura dei gabinetti ministeriali, che è organicamente regolata da altre leggi. Questo disegno di legge riguarda la distinzione dei magistrati secondo le funzioni ed il trattamento economico dei magistrati, trattamento che poi si applica anche ai consiglieri di Stato, della Corte dei conti ed all'Avvocatura dello Stato,

Ora non è, a mio avviso, conveniente che — mentre ci occupiamo del trattamento economico dei magistrati — lanciamo con una certa avventatezza norme su altre materie, verso altri argomenti, guardando certe questioni da un solo punto di vista, senza affrontare *ex professo* ciascuna questione nel quadro, che le è proprio, delle incompatibilità dei magistrati, della formazione dei vari collegi speciali, della struttura dei gabinetti ministeriali; e cercando anzi di risolvere quelle questioni in modo indiretto, col togliere ai magistrati il compenso che loro spetterebbe per incarichi che legittimamente eseguono secondo altre leggi, le quali ritengono opportuni o addirittura necessari quegli incarichi.

Questo premesso, e venendo ai dettagli, comincio proprio della questione più discussa, quella dei gabinetti ministeriali.

Esiste, su questi gabinetti, una legge del 1924, n. 1100, la quale al primo comma dell'articolo 3 dispone: « Il personale addetto ai gabinetti dei Ministri ed alle segreterie dei Sottosegretari di Stato deve essere scelto tra i funzionari di ruolo in attività di servizio che appartengano od abbiano appartenuto alle rispettive amministrazioni, od a quegli altri enti ed istituti che sono amministrati dalle amministrazioni medesime ». La parola « amministrazioni » indica — com'è chiaro, specie in relazione al linguaggio del 1924 — tutto il personale incardinato nei ruoli di un determinato ministero. Dunque, siccome i magistrati sono incardinati nei ruoli del Ministero della giustizia e questo Ministero non ha altro personale che i magistrati, i cancellieri e i dipendenti dalle case di pena, il gabinetto del Ministro della giustizia e la segreteria del Sottosegretario debbono esser costituiti con funzionari scelti fra i magistrati, a meno che non si vogliano scegliere cancellieri o dipendenti dalle case di pena.

Eccezioni. L'articolo 3, secondo comma, di questa legge del 1924 ammette che i segretari particolari dei Ministri o Sottosegretari siano scelti in qualsiasi amministrazione: quindi anche fra i magistrati, e fra gli altri funzionari — consiglieri di Stato e della Corte dei conti, avvocati dello Stato — di cui si occupa il disegno di legge che oggi discutiamo. Lo stesso articolo 3, al terzo comma, ammette che il gabinetto della Presidenza del Consiglio, che so-

vrasta alle varie amministrazioni, possa, come è logico, esser formato con elementi di qualsiasi amministrazione dello Stato, e quindi anche con magistrati, ecc.

C'è poi una legge del 1925, n. 1791, che, all'articolo 2, ammette che i consiglieri di Stato possano essere nominati capi di gabinetto in qualsiasi Ministero, ed una legge del 1934, n. 1214, che ammette altrettanto, entro certi limiti, pei consiglieri della Corte dei conti.

Le leggi, dunque, che disciplinano l'organizzazione dei gabinetti ministeriali:

prescrivono che al Ministero della giustizia, gabinetto e segreteria sien costituiti da magistrati o cancellieri ecc. oppure da consiglieri di Stato o della Corte dei conti;

ammettono che magistrati, consiglieri di Stato o della Corte dei conti e avvocati dello Stato sien nominati segretari particolari di qualsiasi Ministro o Sottosegretario;

ammettono che il gabinetto della Presidenza del Consiglio utilizzi anche magistrati, consiglieri di Stato o della Corte dei conti, e avvocati dello Stato.

Tutto questo, evidentemente, le leggi ora citate dispongono dal punto di vista della buona organizzazione dei gabinetti ministeriali.

Ci son poi delle norme sui corrispettivi dovuti al personale dei gabinetti. Queste norme — considerando, com'è ovvio, il tipo di lavoro che questo personale presta (delicatissimo, faticoso, senza orario); considerando le speciali spese che questo personale può incontrare per rappresentanza, beneficenza, ecc. — ritengono opportuno assegnare al personale dei gabinetti — a tutto il personale dei gabinetti, compresi i magistrati, ecc.! — un'indennità detta appunto di gabinetto.

Oggi noi — senza modificare queste norme sui gabinetti; senza domandarci se, dal punto di vista del funzionamento dei gabinetti, queste norme siano utili, opportune o addirittura necessarie; senza domandarci se, in genere, sia giusto che i gabinettisti abbiano una speciale indennità — dovremmo occasionalmente, *en passant*, eluderle (a quanto ci vien proposto) e praticamente svuotarle pei magistrati ed assimilati.

Ora io domando: possiamo noi, in questa sede, disporre che un magistrato, un consigliere di Stato o della Corte dei conti, un avvocato

to dello Stato, se presterà l'opera propria nei gabinetti ministeriali a norma di legge, la presterà senza ricevere la relativa indennità?

LUCIFERO. È immorale.

BISORI. Proprio così. Sarebbe immorale dire che devon sacrificarsi senza compenso per quel particolarissimo servizio; sarebbe immorale dire che, se fanno parte dei gabinetti a norma di legge, devon farlo unicamente per la gloria!

BO, *relatore*. Facciano i magistrati!

BISORI. Parlerò anche di questo. Si vede malvolentieri — lo so — che magistrati ed assimilati vadano nei gabinetti ministeriali. Ma allora si dovrebbe affrontare apertamente la questione in opportuna sede, *ex professo*, modificando, se lo crediamo opportuno, le leggi sui gabinetti ministeriali, dopo aver studiate convenientemente le questioni oggi in discussione, e ciò non solo dal punto di vista della funzione dei magistrati e assimilati, ma anche dal punto di vista dell'interesse dello Stato ad avere eccellenti gabinettisti. Solo in quella sede potremmo, se ce la sentissimo, disporre (magari) che il Guardasigilli deve scegliersi i gabinettisti fra i dipendenti delle case di pena o fra gli impiegati del Ministero del tesoro! Finchè, invece, vi sono leggi che dicono che deve scegliersi fra i magistrati ed assimilati, e finchè altre leggi ammettono che magistrati ed assimilati entrino in altri gabinetti ministeriali, a me pare equo che i magistrati abbiano l'indennità di gabinetto come tutti gli altri gabinettisti provenienti da altre branche di funzionari.

Diceva poc'anzi il relatore che i magistrati devon fare i magistrati. D'accordo, di regola; ma questo principio va fermato in sede opportuna, e particolarmente nelle leggi sulle incompatibilità dei magistrati ed assimilati. Non si può deplorare il frutto, quando si lascia in piedi l'albero. Non si può deplorare che magistrati ed assimilati ricevano un corrispettivo per un incarico, quando lasciamo in piedi le leggi ammettenti che quell'incarico abbiano e statuenti che chi lo ha riceva un corrispettivo.

Ma poi — se, pel principio che i magistrati devon fare i magistrati, si voglion togliere loro i compensi per altre attività — perchè allora si lascia loro l'indennità parlamentare quando si danno alla politica? Se si volesse essere coerenti in quel principio si dovrebbe toglier loro

anche quella. Secondo me invece — come non può sussistere incompatibilità parlamentare senza espressa disposizione; come non si può, in presenza di esplicite norme che ammettono o richiedono l'opera di magistrati ed assimilati nei gabinetti, contestare la legittimità di quell'opera — così non si può togliere nè l'indennità parlamentare nè quella di gabinetto ai magistrati ed assimilati che legittimamente sono parlamentari o gabinettisti.

Vengo ad un'altra questione. Con vivo stupore ho letto in questo quinto comma ora in discussione, ed anche nell'emendamento suggerito dal senatore Antonio Romano, che (a quanto si propone) i magistrati ed assimilati « non potranno, salvo il trattamento economico sopra indicato, ottenere alcun corrispettivo da chiunque dovuto e qualunque siano la denominazione o il modo di esazione o di recupero ». Mi meraviglia il fatto che illustri giuristi, quali sono nella Commissione e qual'è il collega Romano, non avvertano quanto sia infelice questa formula. Se questa formula divenisse legge, accadrebbero delle cose curiose. Il magistrato che è proprietario di uno stabile che affitta, potrebbe veder gli inquilini sobillati da un avvocato burlone a non pagargli il fitto. (*Commenti e interruzioni*). È la formula che è sbagliata! L'intenzione vostra sarà un'altra; ma voi avete sbagliato nell'esprimerla.

Voi certamente avete inteso alludere ai compensi per prestazioni personali dei magistrati. Ma qui si entra in un altro campo. Per prestazioni personali in favore di chi? Di pubbliche amministrazioni od anche di privati? Se intendete riferirvi anche ai privati, voi vietereste, per esempio, che un magistrato riscotesse, per sue pubblicazioni, corrispettivi da un editore. Se questo decreto fosse esistito anche in passato, Ludovico Mortara non avrebbe più potuto, una volta divenuto magistrato, ricevere compensi da editori per libri, articoli, note. Ma io credo che neppure questa sia la vostra intenzione: non credo che voi vogliate che i magistrati scrivano *gratis* (o non scrivano!).

Intendete, invece, vietare solamente i compensi che magistrati ed assimilati ricevono da pubbliche amministrazioni per loro prestazioni personali? Ma — se vi son leggi che impongono la loro partecipazione, per esempio, a seggi elettorali, a Commissioni tributarie e censua-



rie, a commissioni previste dalle leggi sulla pubblica sicurezza — perchè volete che i modesti compensi assegnati a tutti i membri di tali collegi, vengano negati ai magistrati od assimilati che ne fanno parte, quasi fossero pecore nere? Si va, secondo me, nell'assurdo e nell'ingiusto.

Non potete neanche dirmi che, secondo voi, i magistrati non debbono ricevere alcun compenso oltre quello del magistrato, perchè voi stessi, contraddicendo a questo principio, ammettete che ricevano, ad esempio, indennità come componenti di molte generiche « commissioni di studio ». Diffido più di queste vaghe « commissioni di studio », che veramente possono dar luogo ad abusi, che degli incarichi previsti da leggi, che voi vorreste non fossero compensati.

Tutto considerato, io ritengo, onorevoli colleghi, che, anche per i compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni, noi potremmo affrontare ogni questione in sede di leggi sull'Ordinamento giudiziario e connesse. Ma, finchè nessuna disposizione vieta il conferimento di certi incarichi e (addirittura) molte disposizioni lo comandano, è incoerente che il legislatore da un lato ammetta l'incarico e dall'altro spogli il magistrato dalla relativa retribuzione.

In conclusione propongo anch'io, come l'onorevole Romano, in tesi la soppressione del quinto comma dell'articolo 10.

Se poi la tesi non fosse accolta, ho proposto un emendamento di ipotesi che renderebbe più accettabile quel comma, secondo i concetti che finora ho espressi. In particolare, ho nel mio emendamento di ipotesi proposto fra l'altro che, se si ammettono i compensi a commissioni di studio, a più forte ragione si ammettano compensi per incarichi di insegnamento. Vi sono per esempio dei magistrati che insegnano in scuole per guardie di finanza e per carabinieri, per le quali sono adattissimi. Perchè volete negare il compenso in questi casi?

Ho poi presentato un ordine del giorno. Fermo, in linea di diritto, tutto quanto ho detto finora, io credo che, piuttosto, noi dobbiamo preoccuparci in linea politica e di fatto di taluni inconvenienti dai quali forse la Commissione era impressionata quando propose il

suo quinto comma. Si sente dire che non pochi magistrati sono oggi distolti dalle loro funzioni, e dalle altre funzioni alle quali sono destinati per legge, per venir mandati a fare i consulenti di ministeri, i componenti di commissioni cui nessuna legge li chiama, e così via.

Questo assolutamente non va. È questo che dobbiamo non volere. Noi dobbiamo rammarrarci che i magistrati, anzichè fare i magistrati, facciano i consulenti di ministeri, e così via. E, in questo campo, noi possiamo benissimo intervenire anche oggi, perchè qui non si tratta di abolire leggi esistenti, o di contraddirle in modo estemporaneo; ma si tratta invece di richiamare i magistrati a fare quello che secondo le leggi esistenti sono ammessi a fare, reprimendo abusi. Qui sono completamente d'accordo con la Commissione nell'auspicare che magistrati ed assimilati non siano distolti dalle loro funzioni.

Considerato tutto questo, io, mentre propongo che il Senato sopprima il quinto comma dell'articolo 10, propongo anche che precisi il suo pensiero su questa soppressione e che, per accettare quanto è accettabile nel pensiero che credo animasse la Commissione nel suggerire quel comma, voti questo ordine del giorno:

« Il Senato, nel deliberare sul trattamento economico dei magistrati ed assimilati;

rileva che la materia delle loro incompatibilità, delle loro partecipazioni ad organi speciali e della struttura dei gabinetti ministeriali è regolata da apposite leggi e non potrebbe essere organicamente riesaminata in questa legge, mentre potrà esserlo quando si discuteranno leggi regolanti le suddette materie;

afferma intanto che, di regola, i magistrati ed assimilati non debbono venir distolti dalle funzioni previste dalle vigenti leggi per essere invece investiti di altre funzioni;

raccomanda al Governo di non procedere a nomine contrastanti con questi criteri e, ove possibile, di richiamare alle loro funzioni coloro che attualmente ne sieno distolti ».

(Approvazioni).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

**Presentazione di disegno di legge  
di iniziativa parlamentare.**

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Borromeo, Bergmann e Rizzo Domenico hanno presentato alla Presidenza il disegno di legge:

« Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda » (1590).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro degli affari esteri, per sapere se gli consti che la traslazione delle salme dei fratelli Rosselli, a Firenze, sia stata impedita dal sindaco di Parigi e per quali ragioni (1649).

MARIOTTI, LUSSU.

Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per sapere se sia a loro conoscenza lo stato miserevole della cosiddetta Gran Sala dell'ospedale della Pace, in Napoli, considerata di interesse nazionale per le grandi pitture murali di Mattia Preti e della sua scuola, e quali provvedimenti abbiano preso, o intendano prendere, per evitare la grave iattura della perdita dei preziosi affreschi (1650).

JANNELLI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se abbia intenzione di provvedere una buona volta a rimettere in efficienza le strade della località Cavallo e Gargo, in tenimento di Torre del Greco, strade attualmente disastrate e abbandonate sì da nuocere non solamente all'incolumità delle persone ma finanche alla stessa stabilità delle case (1651).

JANNELLI.

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza che a Comacchio in un edificio pericolante e mal riparato in funzione di ricovero vecchi, sono tenuti e mantenuti alcuni poveri vecchi, in una stanza sotterranea, umida e spesso pervasa e invasa dalle acque al punto che le suore infermiere devono calzare stivali impermeabili, e per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per rimediare a tale lacrimevole stato di cose (1638).

BRASCHI.

Ai Ministri del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere le ragioni per le quali gli uffici periferici non hanno ancora avuto le necessarie istruzioni per l'applicazione della legge di ratifica 10 agosto 1950, n. 784, relativa ai decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, e per chiedere se non ritengano opportuno affrettare in tutta urgenza le istruzioni stesse per mettere o rimettere in moto e portare a definizione pratiche rimaste ferme e sospese in attesa appunto, delle disposizioni emanate con la legge stessa (1639).

BRASCHI.

Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'industria e commercio, per conoscere se intendono prendere dei provvedimenti a favore dell'industria dei cicli e degli accessori per cicli, che per la saturazione del mercato interno abbisogna di sbocchi all'estero, al fine di non dovere ridurre notevolmente la occupazione (1640).

MOTT.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistra-

tura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato (1345-*Urgenza*).

### III. Discussione del disegno di legge:

Aumento dei ruoli organici della Magistratura, delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e degli uscieri (1493) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### IV. Discussione della mozione:

PASTORE (BOCCASSI, FARINA, TERRACINI, MENOTTI, PALERMO, ROLFI, JANNELLI, CAPPELLINI). — Il Senato, considerato che il prezzo degli antibiotici sul mercato italiano è considerevolmente più alto di quanto sarebbe normale sulla base del costo di produzione; considerato che l'aumento del dazio doganale sulla penicillina, la soppressione delle licenze d'importazione, il soffocamento dell'Endimea servono esclusivamente gli interessi di un monopolio privato, inammissibile soprattutto nella produzione e nel commercio degli antibiotici necessari per migliaia e migliaia di malati, invita il Governo: 1° a provvedere immediatamente a ribassare i prezzi di vendita fissati dal C.I.P., non essendo accettabile che, ad esempio, per la penicillina il prezzo in Italia sia 5-6 volte superiore al costo di produzione in America; 2° a revocare il dazio del 40 per cento *ad valorem* sulla penicillina e del 30 per cento sulla streptomina imposti con la nuova tariffa doganale, con notevole aumento rispetto ai dazi precedenti; 3° a garantire l'approvvigionamento e la formazione di scorte di antibiotici e la loro vendita a prezzo equo mediante l'importazione pubblica e privata, che deve impedire i superprofitti che nella situazione attuale un monopolio privato si è assicurato a danno di tutti gli ammalati; 4° a potenziare l'Endimea affinché possa importare e distribuire medicinali e antibiotici a tutti i tubercolosari, gli ospedali ed altri Istituti pubblici ai prezzi più bassi possibili ed esercitare una funzione calmieratrice che si è rivelata necessaria (42).

### V. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale (1135) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

2. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

3. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

4. Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e istituzione di una Direzione generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (908).

5. Deputati FERRARIO e BASSO. — Ricostruzione del comune di Pescate, in provincia di Como (1017) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione (1168).

### VII. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputato FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogote-

1948-51 - DIC SEDUTA

DISCUSSIONI

14 MARZO 1951

nenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott CARLO DE ALBERTI  
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti